

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231***

Istituto Gentili S.r.l.

Revisione 1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 marzo 2014
Revisione 2	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 dicembre 2014
Revisione 3	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 gennaio 2016
Revisione 4	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 luglio 2019
Revisione 5	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 08 aprile 2020
Revisione 6	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 novembre 2021
Revisione 7	Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 giugno 2024

INDICE

PARTE GENERALE

1.	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica	pag. 10
2.	Sanzioni	pag. 16
3.	Condotte esimenti la responsabilità amministrativa	pag. 19
4.	Whistleblowing	pag. 19
	4.1 <i>La procedura di segnalazione</i>	pag. 20
	4.2 <i>La tutela del soggetto segnalante</i>	pag. 20
5.	Istituto Gentili srl	pag. 21
6.	Il presente Modello	pag. 22
	6.1 <i>La Costituzione del Modello</i>	pag. 22
	6.2 <i>Finalità e struttura del Modello</i>	pag. 24
	6.3 <i>Principi ed elementi ispiratori del Modello</i>	pag. 27
	6.4 <i>Diffusione del Modello nella Società</i>	pag. 28
7.	Organismo di Vigilanza	pag. 28
	7.1 <i>Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	pag. 30
	7.2 <i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza</i>	pag. 31
	7.3 <i>Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari</i>	pag. 33
	7.4 <i>Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale</i>	pag. 33
	7.5 <i>Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello</i>	pag. 34
	7.6 <i>Gestione del Modello</i>	pag. 36
8.	Diffusione del Modello e informativa a collaboratori esterni e partners	pag. 36
	8.1 <i>Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi</i>	pag. 36
9.	Codice di Comportamento	pag. 37
10.	Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello	pag. 37
	10.1 <i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti</i>	pag. 37
	10.2 <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	pag. 39
	10.3 <i>Misure nei confronti del Collegio Sindacale</i>	pag. 40
	10.4 <i>Misure nei confronti dei Soggetti Terzi</i>	pag. 40
11.	Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche	pag. 40
12.	Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello	pag. 41

ALLEGATI - PARTE GENERALE

- (a) Codice di Comportamento

PARTE SPECIALE 1

REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.	I reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01	pag. 44
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 1 del Modello	pag. 54
C.	Le attività a rischio reato	pag. 54
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 57
E.	I responsabili e l'informativa nell'ambito delle attività a rischio reato	pag. 60
F.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 60

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

A.	I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/01	pag. 63
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 2 del Modello	pag. 71
C.	Le attività a rischio reato	pag. 71
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 72
D.1	<i>Bilanci ed altre comunicazioni sociali</i>	pag. 74
D.2	<i>Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale</i>	pag. 74
D.3	<i>Tutela del capitale sociale</i>	pag. 75
D.4	<i>Corruzione tra privati</i>	pag. 75
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 75

PARTE SPECIALE 3

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

A.	I reati di cui all'articolo 25-septies del D. Lgs. n. 231/01	pag. 78
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 3 del Modello	pag. 80
C.	Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro	pag. 80
D.	Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori	pag. 83
	<i>D.1 Obblighi del datore di lavoro</i>	pag. 83
	<i>D.2 Obblighi dei lavoratori</i>	pag. 86
E.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 87
F.	Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro	pag. 87
G.	Le attività a rischio reato	pag. 88
H.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 88

PARTE SPECIALE 4

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

A.	I reati di cui all'articolo 25-octies del D. Lgs. n. 231/01	pag. 91
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 4 del Modello	pag. 94
C.	Le attività a rischio reato	pag. 94
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 95
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 96

PARTE SPECIALE 5

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

A.	I reati di cui all'articolo 25-bis del D. Lgs. n. 231/01	pag. 98
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 5 del Modello	pag. 101
C.	Le attività a rischio reato	pag. 101
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 102
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 103

PARTE SPECIALE 6

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI

A.	I reati di cui all'articolo 24- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/01	pag. 105
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 6 del Modello	pag. 114
C.	Le attività a rischio reato	pag. 114
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 115
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 116

PARTE SPECIALE 7

REATI AMBIENTALI

A.	Il reato di cui all'art.25-undecies del D.Lgs. n. 231/01	pag. 118
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 7 del Modello	pag. 124
C.	Le attività a rischio reato	pag. 124
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 124
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 125

PARTE SPECIALE 8

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

A.	Il reato di cui all'art.25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01	pag. 127
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 8 del Modello	pag. 128
C.	Le attività a rischio reato	pag. 129
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 129
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 130

PARTE SPECIALE 9

VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

A.	Il reato di cui all'art.25-novies e 25-decies del D.Lgs. n. 231/01	pag. 132
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 9 del Modello	pag. 134
C.	Le attività a rischio reato	pag. 134
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 135
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 135

PARTE SPECIALE 10

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA E REATI TRANSNAZIONALI

A.	Il reato di cui all'art.24-ter e 25-decies del D.Lgs. n. 231/01	pag. 137
	A.1 Delitti della criminalità organizzata	pag. 137
	A.2 Intralcio alla giustizia	pag. 137
B.	Reati Transnazionali	pag. 138
	B.1 Le fattispecie di Reato previste dall'Articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146	pag. 138
C	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 10 del Modello	pag. 139
D.	Le attività a rischio reato	pag. 140
	D.1 Associazione per delinquere e Favoreggiamento personale	pag. 140
	D.2 Induzione <u>a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>	pag. 140
E.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 140
	E.1 Associazione per delinquere e Favoreggiamento personale	pag. 140
	E.2 Induzione <u>a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u>	pag. 141
F.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 141

PARTE SPECIALE 11

FALSITA' IN SEGNI E STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO

A.	I reati di cui all'art.25-bis del D. Lgs. n. 231/01	pag. 143
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 11 del Modello	pag. 144
C.	Le attività a rischio reato	pag. 144
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 144
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 145

PARTE SPECIALE 12

REATI TRIBUTARI

A.	I reati di cui all'art.25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01	pag. 147
B.	Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/01 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 12 del Modello	pag. 150
C.	Le attività a rischio reato	pag. 150
D.	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato	pag. 152
E.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 157

ALLEGATI - PARTI SPECIALI

- (a) Risk Map (Assessment e Gap Analysis)
- (b) Catalogo reati presupposto e sanzioni previste nel D.Lgs. n.231/01 a carico dell'ente
- (c) Flussogramma bilancio
- (d) Flussogramma fiscalità

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (d'ora innanzi, per brevità, il "**D. Lgs. n. 231/01**" o il "**Decreto**"), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli "**Ente/Enti**"), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/01 precisa, inoltre, che nei casi ed alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10¹ c.p., sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede

¹ Per maggiore chiarezza nell'esposizione si riportano di seguito gli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.:

Art. 7: Reati commessi all'estero

"E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".*

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero

"Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero

"Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto".

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

"Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

- 1. si trovi nel territorio dello Stato;*

principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i **"Soggetti Apicali"**);
 - (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i **"Soggetti Sottoposti"**).

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che tra tali soggetti e l'Ente vi sia un rapporto di collaborazione.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*².

b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione;
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'art. 7 della Legge n. 48/2008 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-bis come modificato dal D.Lgs. n.7 e 8/2016;
- iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'art. 2, comma 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 170 e rubricata *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*) che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-ter, come integrato dalla legge 17 aprile 2014 n.62 che ha disposto la sostituzione dell'articolo 416-ter del codice penale con il seguente: **Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso)**. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». Questa legge ha impatto sul D.Lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l'articolo 416 ter del codice penale è appunto compreso nell'art. 24 ter di detto decreto e come successivamente modificato dalla Legge 69/2015;

2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene".

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss.

- iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'art. 6 della Legge n. 406/2001 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*, come integrato dall'art. 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, e successivamente modificato dal D.Lgs. 125/2016;
- v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti con legge del 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, n. 176 (rubricata "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*"), che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*bis*.1;
- vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*ter*, e successivamente integrati dalla Legge 6 novembre 2012; n. 190 che ha introdotto il reato di corruzione tra privati, nonché dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, che ha introdotto i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali nelle società quotate, e successivamente modificato dal D.Lgs. n.38/2017;
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*;
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quater*.1;
- ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*quinqies*, e successivamente integrati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2014, che ha introdotto il reato di adescamento di minorenni. Il 18 ottobre 2016 è stato introdotto il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01. Anche questo delitto è stato inserito nell'articolo 25-*quinqies*, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale;
- x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*sexies*;
- xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*septies* e successivamente modificato dalla L. n.3/2018;
- xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. 231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*octies*, nonché autoriciclaggio (art. 648 *ter*1.), come introdotto dall'art. 3, 5° comma, lett. B), Legge 15 dicembre 2014 n. 186;
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-*novies*;
- xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*decies*;

xv) reati ambientali introdotti dal D.Lgs 121/11 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*undecies* e come integrato dai reati introdotti dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 21/2018;

xvi) reati previsti dall'art. 22, comma 12 bis, D. Lgs 25 luglio 1998, n.289 in materia di impiego di lavoratori stranieri con il permesso di soggiorno irregolare, così come introdotti dal D. Lgs. n.109/2012 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies* e successivamente modificato dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017;

xvii) reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006;

xviii) In data 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge sul cosiddetto "Whistleblowing" (sulla base della Proposta di Legge n°3365-B) che introduce nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indica esplicitamente quali integrazioni sono da apportare all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater);

xix) in data 8 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato il DDL con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017» che nel disciplinare la lotta «contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», inserisce all'interno del D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-terdecies come successivamente modificato dal D.Lgs. 21/2018;

xx) in data 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge n. 3/2019 n. 3 che introduce nell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, come reato presupposto, la fattispecie di "Traffico d'influenze illecite" (punita ai sensi dell'art. 346bis c.p.);

Altre variazioni introdotte dalla sopra citata legge sono:

- modifiche alle condizioni di procedibilità del reato di "Corruzione tra privati" e al reato di "Istigazione alla corruzione tra privati", prevedendo che si possa procedere sempre d'ufficio;
- inasprimento delle misure pecuniarie interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione;
- introduzione, per le sanzioni interdittive di cui al nuovo comma 5-bis dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 di una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni laddove, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia «efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno

³ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;

- introduzione all'art. 51 del D.lgs. 231/2001 della previsione secondo cui il Giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare l'applicazione in misura superiore a un anno e, se applicata dopo la sentenza di primo grado, a un anno e quattro mesi.

E per quanto riguarda coloro che commettono il reato:

- “DASPO” per i corrotti - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni»;
- “Salvaguardia” per i corrotti - Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili;
- Inoltre, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, sono previste operazioni sotto copertura, nei limiti delle proprie competenze, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia.

xxi) La **legge** n. 39 del 3 maggio 2019, in materia di **frodi sportive** o di **esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**, ha introdotto un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Di questo nuovo articolo del D.lgs. 231/2001 non si predispone alcuna parte speciale in quanto non applicabile alla realtà della società.

xxii) Il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) ha istituito il “Perimetro della sicurezza nazionale cibernetica” che prevede una sanzione ex-D.Lgs. n. 231/2001 (max 400 quote) per quei soggetti, pubblici e privati individuati entro gennaio 2020, che non rispetteranno le prescrizioni previste dal decreto. Nello specifico è stato integrato l'articolo 24-bis (Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati), comma 3.

xxiii) La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D.Lgs. 231/01. Nel D.lgs. 231/2001 è stato aggiunto l'art. 25- quinquiesdecies (Reati Tributari), in dettaglio:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili;*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;*

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l'applicazione delle **sanzioni pecuniarie**, per un importo compreso tra le 400 e le 500 quote (il valore di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549), sia l'applicazione delle **sanzioni interdittive** - di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) - che vanno ad incidere sulla operatività aziendale (divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ecc.). Se dalla realizzazione di tale reato è stato conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà incrementata di un terzo.

xxiv) Il recepimento del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha apportato le seguenti modifiche al D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- all'art 24

- la Rubrica è stata sostituita dalla seguente: «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*».

- al comma 1 dopo le parole: «316-ter» è inserita la seguente «356» e dopo le parole «ente pubblico» sono inserite le seguenti parole «o dell'Unione europea»;

È stato introdotto il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.):

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente”

- all'art. 25:

- la Rubrica è sostituita dalla seguente: «*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*».

- al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «*La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale*».

Sono stati introdotti i reati di peculato, escluso il peculato d'uso, (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- all'art. 25–quinquiesdecies:

- dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per*

un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;*
- al comma 2, le parole: «*al comma 1*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai commi 1 e 1 bis*»;
- al comma 3, le parole: «*commi 1 e 2*» sono sostituite dalle seguenti: «*commi 1, 1-bis e 2*».

- aggiunto l'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando):

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel D. Lgs. n. 231/01.

È da tenere presente, inoltre, che la norma di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 231/01, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: “(1) *Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.* (2) *L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*”.

c) l'aver commesso il reato nell’“interesse” o a “vantaggio” dell'Ente

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'interesse viene definito come la semplice “intenzione” psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per vantaggio, invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

d) il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi

In considerazione di quanto indicato ai punti a), b), c) e d) che precedono e che costituiscono i presupposti della responsabilità in commento, la Società ha scelto di predisporre ed efficacemente applicare il modello, come illustrato al successivo paragrafo 6.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a)** Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b)** Sanzioni interdittive;

- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione “di base”, di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-septies *“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”* che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a **mille quote**), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (art. 11, 2° comma, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, *“il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”*.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nell'Allegato (b) alle Parti Speciali del Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La confisca

Ai sensi dell'art. 19, D. Lgs. n. 231/01 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (l'“**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre il D. Lgs. n. 231/01 prevede che il modello risponda all'esigenza di:

- 1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- 5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Secondo il D. Lgs. n. 231/01 i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 apposite Linee Guida, aggiornate il 24 maggio 2004, il 31 marzo 2008 e, in ragione del mutato quadro normativo, ulteriormente aggiornate nel marzo 2014. Allo stesso modo, Farindustria ha emanato le proprie Linee Guida (le “**Linee Guida**”).

Il presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida.

4. WHISTLEBLOWING

Con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 il Parlamento italiano ha recepito la Direttiva UE in materia di protezione di coloro che effettuano segnalazioni di violazioni delle normative nazionali e dell'unione europea, rendendo obbligatorio l'istituzione di canali di segnalazione interni per tutti i soggetti giuridici privati con più di 50 dipendenti o che hanno adottato il

Modello Organizzativo ex-D.Lgs. 231/2001. Gli effetti del Decreto sono maturati per Istituto Gentili srl dal 17 dicembre 2023 in quanto Società che ha adottato il Modello 231.

Il presente Modello già conteneva gli elementi “Whistleblowing”. Infatti la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” aveva introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indicava esplicitamente quali integrazioni apportare all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater).

Quindi questa edizione (n.7) del Modello di Istituto Gentili srl, recepisce la modifica richiesta dal D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023 nei termini stabiliti dal decreto, di seguito integralmente riportati:

Con decorrenza dal 15 luglio 2023 la nuova disposizione sarà la seguente “2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).”
Inoltre vengono abrogati i commi 2.ter e 2 quater.

4.1 La procedura di segnalazione

In conformità alle disposizioni legislative, la Società ha creato un canale specifico, indipendente e autonomo da utilizzare per le segnalazioni scritte e orali. Nel proprio sito internet e all'interno della Società sono state divulgate Informativa e Istruzioni operative in materia di whistleblowing che indicano chiaramente chi, come e cosa è possibile segnalare e quindi potrà usufruire del sistema di tutele predisposto dalla legge. Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Come parte integrante del Modello si allega sotto la lettera (b) circolare aziendale.

4.2 Tutela del soggetto segnalante

Con riguardo alle segnalazioni Whistleblowing, la Società, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, commina sanzioni disciplinari punibili con le sanzioni previste dal CCNL nei confronti di coloro che si rendano responsabili, fra l'altro, di:

- condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette e indirette, nei confronti del soggetto che abbia effettuato la Segnalazione;
- condotte di ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza del Segnalante;
- negligente gestione dei canali di Segnalazione;
- negligente verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;

- Segnalazioni infondate, calunniose o diffamatorie, nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza non definitiva.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo

Si segnala, infine, che l'ANAC dispone di poteri sanzionatori che gli attribuiscono la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie amministrative che vanno da 10.000 a 50.000 euro nei confronti di tutti i soggetti che si rendano responsabili di violazioni del Decreto legislativo n.24/2023.

5. ISTITUTO GENTILI SRL

Istituto Gentili S.r.l. (la “**Società**”), è un'azienda farmaceutica facente parte del Gruppo Mediolanum farmaceutici S.p.A..

La Società ha operato sul mercato sino al 2013 con la denominazione Mediolanum Healthcare S.r.l., svolgendo l'attività di distribuzione in farmacia dei prodotti di Mediolanum farmaceutici e Neopharmed Gentili tramite una propria rete di agenti.

Nel 2013 la Società ha modificato la propria denominazione sociale in Istituto Gentili S.r.l..

Dal gennaio 2017 la Società ha avviato una nuova linea di business nel settore oncologico, allo scopo di diversificare le aree terapeutiche in cui il Gruppo Mediolanum farmaceutici è presente; a tal fine, è stata costituita una struttura di informazione scientifica dedicata a tale settore, e sono state avviate trattative per l'ottenimento di prodotti oncologici da commercializzare.

La Società fa parte del gruppo controllato da Mediolanum farmaceutici S.p.A. e ha sede legale in Milano, Via San Giuseppe Cottolengo,15.

La Società ha ad oggetto sociale:

- a) l'esercizio dell'industria per la produzione, la distribuzione e la vendita, in proprio, su concessione, su licenza o per conto terzi, di prodotti chimici e biologici, di prodotti galenici, di prodotti e specialità medicinali e generiche, di antibiotici, di prodotti dietetici, nutrizionali e fitoterapici, farmaceutici, igienici e sanitari, di preparati galenici, di profumeria e cosmetici, ed altri prodotti affini ovvero complementari, nonché delle materie prime e semilavorati inerenti;
- b) l'importazione, l'esportazione ed il commercio di prodotti chimici e biologici in genere, di prodotti galenici, di prodotti e specialità medicinali e generiche, di antibiotici, di prodotti dietetici, nutrizionali e fitoterapici, farmaceutici, igienici e sanitari, di preparati galenici, di profumeria e cosmetici, ed altri prodotti affini ovvero complementari, nonché delle materie prime e semilavorati inerenti e di ogni altro prodotto per l'industria farmaceutica e di ogni altro prodotto e specialità parafarmaceutica;
- c) l'esercizio della ricerca scientifica, per conto proprio e di terzi, a mezzo di laboratorio di ricerca, studi ed esperimenti concernenti i prodotti e le materie di cui al punto a) e, in particolare, la ricerca per l'industria farmaceutica di specialità medicinali, di prodotti galenici, parafarmaceutici, cosmetici, dietetici, nutrizionali e fitoterapici, con esclusione di

ogni attività riservata per legge, nonché la ricerca di tecnologie per la somministrazione dei prodotti di cui sopra;

- d) l'assunzione in licenza, la cessione in licenza ed in concessione delle materie prime e dei procedimenti di fabbricazione dei prodotti di cui al punto a), nonché di eventuali formule e brevetti;
- e) il coordinamento tecnico-amministrativo, la prestazione di servizi e di gestione totale ovvero parziale di società controllate e collegate;
- f) la prestazione di servizi amministrativi tecnici e commerciali nei confronti di società controllanti, controllate, collegate o consociate, nonché di terzi.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato per un periodo di tre esercizi.

E' affidata al Collegio Sindacale, tra l'altro, la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.

E' affidato ad una società di revisione il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 *bis* e ss. c.c.

6. IL PRESENTE MODELLO

6.1. La Costituzione del Modello

La Società gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. La Società ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. In tale contesto globale, il successo a lungo termine della Società si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento nella Società che l'osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto (il "**Modello**").

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Più specificamente, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi, da un lato, e di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti, per la programmazione e la formazione ed attuazione delle decisioni della Società, dall'altro.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed alla evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre

un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre i Soggetti Apicali (quali gli Amministratori, i rappresentanti, i dirigenti, ecc.), i Soggetti Sottoposti (quali i dipendenti), nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze, in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di consumazione di tali reati.

Con l'adozione del Modello la Società si propone, infatti, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici che conformano l'attività della Società.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo – non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione, in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/01 stesso.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente, le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle attività a rischio, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del Modello. La stessa metodologia viene adottata per tutti i successivi aggiornamenti, in particolare quando vengono introdotte nuove fattispecie di reato o quando la società pone in essere significative modifiche organizzative e societarie.

1) Identificazione dei processi sensibili ("as-is analysis"), attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, verbali assemblee, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità e documentabilità delle scelte aziendali, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.).

L'obiettivo di questa fase è stato duplice: da un lato si è proceduto all'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree o settori di attività si potessero realizzare i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; dall'altro, l'analisi delle aree/settori o attività a rischio reato è stata prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati possono, in astratto, essere perpetrati.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi, delle aree e delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "focus" agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi sensibili della Società sono quelli descritti ai successivi paragrafi.

2) Effettuazione della "gap analysis". Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure), in relazione ai processi sensibili e alle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/01,

si sono individuate le azioni finalizzate all'introduzione o all'integrazione del sistema di controllo interno (processi e procedure) e che migliorano i requisiti organizzativi, essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

In questa fase, il sistema dei controlli preventivi complessivamente esistenti nella Società è stato valutato alla luce della diversa tipologia dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01. Così, nel caso di reati dolosi, è stata valutata la possibilità di aggirare i controlli con comportamenti fraudolenti ed intenzionali e volti a consumare l'evento illecito; nel caso di reati colposi, invece, siccome incompatibili con l'intenzionalità dell'agente, è stata valutata la possibilità di comportamenti in violazione dei controlli, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo (di cui *infra*), pur se non accompagnati dalla volontà dell'evento.

Il progetto si è concluso con l'adozione del Modello a mezzo di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle attività di possibile rischio, l'espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Società, Attività a rischio reato, come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli aziendali, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le Attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente e conformemente ai protocolli tutte le operazioni della Società nell'ambito delle Attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale "*Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*";

- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo, secondo il quale *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare la possibilità di commissione di reati da parte di tutti i soggetti che interagiscono con la Società svolgendo operazioni nell'ambito delle Attività a rischio reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche di migliorare, nei limiti previsti dallo stesso, la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità di compiere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi e alle policies della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, Organi Sociali, consulenti a qualsiasi titolo, agenti, informatori scientifici del farmaco, collaboratori e partners, che svolgano, per conto e nell'interesse della Società, Attività a rischio reato, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice di Comportamento (**“Codice di Comportamento”**) allegato allo stesso e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 (*“Parte Generale”*), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole “Parti Speciali”, che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività imprenditoriale svolta dalla Società.

In considerazione della natura dell’attività imprenditoriale svolta dalla Società e dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01, per come elencati al precedente paragrafo 1, la Società ha assunto la decisione di redigere, adottare ed efficacemente attuare il presente Modello con riferimento ai reati riportati nel precedente paragrafo 1, *sub* i), ii), iii), v), vi), xi) e xii) xiii), xiv), xv), xvi), xx), xxiii) e xxiv).

Di questi, segue l’elencazione:

- Reati in danno della Pubblica Amministrazione;
- Reati in materia societaria;
- Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti contro l’industria ed il commercio;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- Intralcio alla Giustizia;
- Reati ambientali;
- Impiego di lavoratori stranieri con il permesso di soggiorno irregolare;
- Reati tributari

Fattispecie di reato improbabili o non applicabili

La Società ritiene che rispetto ai reati attualmente inseriti tra quelli che implicano la responsabilità amministrativa della società, siano di improbabile accadimento o non applicabili:

- Le tipologie di reati societari applicabili alle società quotate o che emettono titoli al pubblico;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- Delitti contro l'industria e commercio
- Terrorismo, reati contro l'ordine pubblico;
- Reati contro la personalità individuale;
- Market abuse;
- Razzismo e xenofobia;
- Reati in materia di frodi sportive;
- Reati contro la sicurezza cibernetica nazionale.
- Reati di Contrabbando

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le “Parti Speciali”, in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti.

6.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “as-is analysis”) complessivamente esistenti in seno alla Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 6.2 e connessa al D. Lgs. n. 231/01, si inserisce, infatti, nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance, dalle policies della Società e dalle singole procedure adottate ed implementate dalla Società.

Per quanto concerne la prevenzione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, costituisce parte integrante del Modello il Documento di Valutazione dei Rischi (ex art. 28 del D.Lgs. 81/08) e tutte le procedure previste in materia, già adottate ed applicate nella Società.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

- a) il sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali attualmente esistenti, il sistema delle deleghe di funzioni, della separazione delle competenze e delle firme congiunte in vigore, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo della gestione;
- b) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno;
- c) la comunicazione al personale, l'informazione e la formazione dello stesso;
- d) il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il “CCNL”) applicati ai dirigenti ed agli altri dipendenti;
- e) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;

f) le prassi consolidate e le policies aziendali.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti, facendo essi parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le policies, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione, che sono state o che verranno implementate ed attuate dalla Società.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra riportato, sono:

➤ I requisiti indicati dal D.Lgs. n. 231/01 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno alla Società del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di **risorse** adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

➤ I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la **definizione di poteri** autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la **comunicazione all'Organismo di Vigilanza** delle informazioni rilevanti.

➤ La preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle attività che, in astratto, potrebbero comportare il rischio di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

6.4 Diffusione del Modello nella Società

La Società, anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno e all'esterno della Società.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione. La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, le scelte circa i componenti dell'OdV hanno tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di quanto detto precedentemente, Istituto Gentili S.r.l. istituisce un apposito organo (monocratico o collegiale) – denominato "Organismo di Vigilanza" – scegliendo tra le seguenti opzioni:

- almeno un membro soggetto esterno in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
- almeno un membro soggetto esterno in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e da uno o più membri interni dipendenti della società o del Gruppo non titolari di cariche dirigenziali esecutive;
- il Collegio Sindacale / Sindaco Unico della Società se presenti;

Struttura e componenti dell'Organismo di Vigilanza sono determinati all'atto della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV può richiedere di essere supportato nello svolgimento della propria attività da un Segretario scelto tra soggetti appartenenti alla Società o al Gruppo i cui compiti saranno definiti all'interno del Regolamento dell'OdV stesso. Il Segretario, svolgendo la propria attività in stretto contatto con l'OdV, garantisce che tutte le attività relative al Decreto e al Modello la cui implementazione venga richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza siano attuate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

L'OdV nominato, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche precipue:

- a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e

tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

- c) continuità d'azione. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri esterni dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.⁴;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha individuato i soggetti in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

⁴ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

7.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, laddove il componente sia anche dipendente o collaboratore della Società o di un ente controllato o collegato, la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento ai doveri imposti dalla legge o dal Modello.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vice Presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente ed, eventualmente, del Vice Presidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

7.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività aziendale al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività a rischio reato, come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare la corretta conservazione dei documenti attestanti il rispetto del Modello, al fine di fornire evidenza del suo efficace funzionamento;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, spetterà all'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- a) sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- b) indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- c) segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni e riportando, per i casi più gravi, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario per un'efficace attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV deve coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente: con la Direzione Amministrazione e Finanza per il controllo dei flussi finanziari e per i profili operativi delle decisioni societarie e, in generale, a seconda delle competenze, con tutte le altre Funzioni in cui la Società è articolata per il monitoraggio e l'implementazione del sistema di controllo.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti: (i) i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, (ii) il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, (iii) il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

7.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, in caso di necessità, direttamente nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Con cadenza annuale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

7.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale

L'OdV ha l'obbligo di:

- assicurarsi che tutto il personale abbia condiviso ed accettato il Modello, nonché il Codice di Comportamento ed i protocolli aziendali;
- organizzare e verificare l'attività di informazione e formazione del personale in funzione della competenza richiesta per la posizione ricoperta;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione svolta.

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione del personale dirigente e di altro personale dipendente è gestita dalla Società in stretta cooperazione con l'OdV e, a seconda dei casi, è organizzata con le seguenti modalità:

- **in generale:** informativa nella lettera di assunzione; formazione all'inizio del rapporto di lavoro; corso di aggiornamento annuale; informativa costante e periodica tramite la rete intranet;
- **in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:** informativa specifica nella lettera di assunzione; formazione specifica all'inizio del rapporto di lavoro; corso di aggiornamento annuale; informativa costante e periodica tramite la rete intranet.

7.5 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività a rischio reato, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni ordinarie (quelle che non transitano dal canale di segnalazione whistleblowing) dei dipendenti e dei terzi e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il canale di segnalazione "whistleblowing" (vedi paragrafo 4.), il provider esterno ha l'obbligo contrattuale della comunicazione tempestiva all'OdV di tutte le segnalazioni di rilevanza "231". La Società, in occasione delle riunioni periodiche dell'OdV inserisce nel flusso informativo ad esso destinato, la dichiarazione del provider esterno di avere / non avere ricevuto segnalazioni attinenti Decreto e Modello "231".

L'OdV decide di mantenere in vigore la casella di posta elettronica odv@istitutogentili..

7.5.1 Segnalazioni da parte dei dipendenti

Fermo restando quanto previsto al punto 4.1 relativamente alla procedura di segnalazione, rimane sempre possibile informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello

svolgimento delle Attività a rischio reato che possa, in ogni modo, attenere all'attuazione del Modello.

In particolare, possono essere comunicate o poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione prescritte nelle Parti Speciali del Modello, con riferimento alle singole fattispecie di reato, anche nel rispetto dei principi di cui al Codice di Comportamento.

A tale scopo:

- l'OdV raccoglierà tutte le comunicazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nei protocolli, nel Codice di Comportamento e nel Modello;
- all'OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello;
- l'OdV esaminerà accuratamente tutte comunicazioni ricevute motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- l'OdV coinvolgerà il soggetto terzo che la Società ha designato per le segnalazioni, attenendosi alle seguenti regole:
 - l'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
 - in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza del lavoratore, al fine di scongiurare la commissione di un reato.
 - l'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
 - in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza del lavoratore, al fine di scongiurare la commissione di un reato.

L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali rilevanti.

7.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il

personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;

- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- infortuni e/o incidenti, nonché ogni altra decisione aziendale che possa impattare sulla salute e/o sulla sicurezza del personale sul luogo di lavoro.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

7.6 Gestione del Modello

L'OdV ha l'obbligo di adoperarsi affinché siano garantite:

- la disponibilità di informazioni accurate ed attendibili;
- la disponibilità, ove necessario, di adeguati ed affidabili strumenti di lavoro onde procedere alle necessarie attività di verifica e controllo;
- la disponibilità di idonei strumenti ed ambienti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

8. DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società (i **“Soggetti Terzi”**).

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti al rispetto delle procedure previste nel Modello.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

8.1 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le stesse modalità previste ai paragrafi 4.1. e 7.5.

In applicazione del paragrafo 4.2., la Società garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice di Comportamento – che recepisce anche quanto previsto dal Codice Deontologico di Farindustria.

10. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

La violazione delle prescrizioni del Modello, ivi incluso il Codice di Comportamento, delle procedure contenute nello stesso e nei suoi allegati, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere tra la Società e i dipendenti e/o i Soggetti Terzi.

L'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Di conseguenza, viene qui di seguito riportata la regolamentazione del sistema disciplinare e delle misure che trovano applicazione in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e dell'allegato Codice di Comportamento.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta stabilite dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, degli allegati allo stesso, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti possano determinare.

10.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

10.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento, nonché nel Modello, nei protocolli aziendali e nei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policies aziendali hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria chimica e chimico – farmaceutica”* (nel seguito, per brevità, anche il **“CCNL”**) e saranno - se del caso - irrogate nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d’ora innanzi, per brevità, **“Statuto dei lavoratori”**).

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Codice di Comportamento, del Modello, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policies aziendali può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all’adozione, previo esperimento della procedura dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei seguenti provvedimenti, che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel CCNL applicabile a mero titolo esemplificativo, incorre nei provvedimenti di:

1) **(i) richiamo verbale, (ii) ammonizione scritta, (iii) multa in misura non eccedente l’importo di 3 ore della normale retribuzione, (iv) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 3 giorni, (v) licenziamento con preavviso** il lavoratore che:

- a) non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dal Codice di Comportamento e dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all’OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l’effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;
- b) adotti, nell’espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice di Comportamento, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l’ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ed il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

Incorre, inoltre, nel provvedimento di:

2) **licenziamento senza preavviso** il dipendente che:

- a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
- b) tenga un comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, adottando nell’espletamento di Attività a rischio reato una

condotta non conforme alle prescrizioni contenute nelle procedure previste dal Modello, dal Codice di Comportamento, nonché dai protocolli aziendali e dai loro aggiornamenti.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, del CCNL e del Modello, l'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

10.1.2 Dirigenti

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice di Comportamento e del Modello da parte dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal vigente C.C.N.L. per i Dirigenti di Aziende Industriali determina l'applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970, e fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione alla intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

- ammonizione scritta;
- multa nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare;
- sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a un massimo di tre giornate;
- spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di attività a rischio, compatibilmente con le esigenze della organizzazione aziendale e nel rispetto dell'art. 2103 C.C.;
- licenziamento per giusta causa.

La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice di Comportamento.

10.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea, per il tramite del Collegio Sindacale, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del compenso;
- revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice di Comportamento.

La vigilanza da parte degli Amministratori con deleghe sull'attività dei soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli amministratori dai predetti soggetti.

10.3 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

10.4 Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice di Comportamento fa sorgere in capo alla Società, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

11. CONFERMA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO E VERIFICHE PERIODICHE

La Società è dotata di un sistema organizzativo, adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione di poteri autorizzatori e di firma coerenti con le responsabilità definite.

La Società si avvale, nell'area della gestione finanziaria e più in generale, di un efficiente sistema informativo, caratterizzato da procedure in grado di consentire che ogni operazione risulti adeguatamente supportata sul piano documentale, così da poter procedere, in qualsiasi momento, all'esecuzione di controlli che individuino la genesi, le finalità e le motivazioni dell'operazione oggetto di esame, con identificazione del ciclo completo di autorizzazione, registrazione e verifica della correttezza e legittimità dell'operazione stessa.

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le sezioni dedicate alle Parti Speciali, ha inoltre individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è in particolare rappresentato dai processi interni della Società che ne descrivono l'attività, l'organizzazione interna, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché dalle procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla gestione della cassa, della contabilità e di altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività posta in essere.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Società.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica semestrale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società e delle Attività a rischio reato.

E', altresì, necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV. Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nello svolgimento delle Attività a rischio reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve verificare con continuità l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, valutando i dati significativi emersi dai controlli e dai risultati delle verifiche interne.

12. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01, la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e con l'ausilio dell'OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti.

Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l'efficacia del Modello.

E', in particolare, attribuito all'OdV il compito di proporre modifiche o integrazioni al Modello consistenti, tra l'altro, nella:

- i) introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;

- ii) revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- iii) introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- iv) evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- v) introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

ALLEGATI PARTE GENERALE

- (a) Codice di Comportamento
- (b) Circolare Aziendale - Whistleblowing

PARTE SPECIALE 1

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

A. I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/01

I reati riportati nella presente Parte Speciale presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali⁵ e/o incaricati di pubblico servizio⁶ appartenenti alla Pubblica Amministrazione⁷ e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

In particolare, con riferimento allo specifico business aziendale, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la ASL;
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite);
- il direttore amministrativo ed il direttore sanitario di enti ospedalieri;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formarne le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);

⁵ Ai sensi dell'art. 357 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

⁶ Ai sensi dell'art. 358 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il nuovo testo dell'art. 358 c.p., come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ha accentuato il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, costituito dalla differenza dei poteri che connotano tali soggetti. In particolare, gli incaricati di un pubblico servizio, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, sono privi dei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativi propri del pubblico ufficiale (in questo senso: Cass. Pen., sent. n. 202875/95; Cass. Pen., Sezioni Unite, sent. n. 191172/92).

⁷ Ai sensi dell'art. 1, 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, le Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), , altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, CRI - Croce Rossa italiana, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAl - Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Direzione Provinciale del Lavoro, NAS (Nucleo Antisofisticazioni) ecc.).

- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- funzionari dell'AIFA, del Ministero della Salute, delle Regioni.

Sono stati considerati, invece, incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dell'azienda sanitaria addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria di un'azienda sanitaria;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

Al di là delle esemplificazioni riportate, è della massima importanza osservare come secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "funzionale -oggettivo".

Secondo questa nozione, ciò che caratterizza la qualifica di pubblico ufficiale non è l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto e l'ente pubblico, quanto le caratteristiche dell'attività oggettivamente esercitata. In questa prospettiva è, quindi, irrilevante la sussistenza o meno di un rapporto di impiego permanente o temporaneo tra il soggetto e l'ente, ma conta che il soggetto svolga anche di fatto una funzione oggettivamente pubblica e prescinde dal fatto che l'ente o la società abbia una partecipazione pubblico/privata.

Così, a titolo meramente esemplificativo, secondo gli interpreti una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge, invece, una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento (Cass. Pen., sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali: gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'ente concedente (Cass. Pen., sent. n. 1806/93 e sent. n. 5116/98); i dipendenti dell'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poiché questo conserva le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen., sent. n. 10027/00). Allo stesso modo, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio: gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sent. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l'ente poste è stato trasformato in società per azioni.

Al di là delle definizioni è comunque importante rimarcare come il concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio abbia una valenza applicativa piuttosto fluida.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

* * *

Il reato di truffa appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01, è necessario che questo reato sia posto in essere ai danni dello Stato o di altro ente pubblico dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, quando nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, per ottenere licenze o autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione o la concessione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

* * *

Il reato si configura qualora la condotta di truffa prevista dall'art. 640 c.p. di cui sopra abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

* * *

Il reato si realizza nel caso in cui finanziamenti precedentemente ottenuti non vengano destinati alle finalità ed entro i termini per cui sono stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.”⁸.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

* * *

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto dall'art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dell'indebito ottenimento.

Avendo natura residuale, il reato si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Frode informatica (art. 640-ter, 1° comma, c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a

⁸ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.

se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

* * *

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”⁹.

* * *

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale ai danni della vittima del reato.

Secondo l'insegnamento giurisprudenziale dominante, il termine costrizione comprende qualunque violenza anche morale, attuata con abuso di qualità o poteri, che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale.

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio del pubblico ufficiale, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale¹⁰.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art 319 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere

⁹ Il presente articolo è stato così sostituito prima dall'art. 4, L. 26.04.1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012 e, da ultimo, dall'art. 3, L. 27.05.2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015.

¹⁰ A questo proposito, la Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione ha ritenuto che: “Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa” (Così: Cass. Pen., sent. n. 1319/94).

*indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni*¹¹.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

* * *

Il reato sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare (o promettere) denaro o altra utilità.

Il secondo comma dell'art. 319 quater estende, quindi, la punibilità anche nei confronti del privato che dà o promette l'utilità/denaro.

La fattispecie di reato si colloca su una linea intermedia tra la concussione - in cui il privato è in una posizione di mera soggezione nei confronti del pubblico ufficiale - e la corruzione - dove il rapporto intercorrente fra la volontà dei soggetti coinvolti è paritaria e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito.

La persistenza di una residua libertà di autodeterminazione del soggetto privato, nell'ipotesi di all'art. 39 quater, giustifica la sanzionabilità del privato e delinea il confine applicativo con il reato di concussione.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale predominante, rientra nel concetto di induzione la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli, derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità; in tal caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

Corruzione

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione- Corruzione impropria)

*“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”*¹².

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione propria)

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”*¹³.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

¹¹ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, L. 27.05.2015, n. 69 con decorrenza dal 14.06.2015.

¹² il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.

¹³ L'art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/01, dispone che *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”*. A tal fine giova ricordare che, il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, L. 27.05.2015, n. 69 con decorrenza dal 14.06.2015.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”¹⁴.

Articolo 322 bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. (5)

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; (6)

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. (6)

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: (3)

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. (2)

¹⁴ Il presente articolo è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 75, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012, e poi dall'art. 1, L. 27.05.2015, n. 69 con decorrenza dal 14.06.2015.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.¹⁵

* * *

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

- (a) I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio¹⁶ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere (corruzione impropria), omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (corruzione propria).

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizzi o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria), oppure quando garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio).

- (b) Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale¹⁷ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

- (c) Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio¹⁸.

¹⁵ Il presente articolo è stato così modificato prima dall'art. 3, L. 03.08.2009, n. 116 (G.U. 14.08.2009, n. 188) con decorrenza dal 15.08.2009, e poi dall'art. 1, comma 1, lett. o), dall'art. 1, comma 75, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012. e successivamente dalla L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019

¹⁶ Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: *“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

¹⁷ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

¹⁸ In altri termini, *“mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa”* (così: Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

- (d) Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° e 2° comma, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo*.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo”.

Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione¹⁹.

- (e) La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:
- (i) *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - (ii) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

¹⁹ Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

- (iii) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- (iv) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- (v) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- (vi) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*
- (vii) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- (viii) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali”.*²⁰

Per completezza si richiama l'art. 320 c.p., a mente del quale “Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio”.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

“ Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

²⁰ Così testualmente: art. 322-bis, 2° comma, n. 2, c.p.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p. si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie. Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto. Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)²¹:

«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.»

La fattispecie tutela il libero e regolare svolgimento delle gare pubbliche, garantito dal rispetto della concorrenza.

²¹ Reato inserito Legge n. 9 ottobre 2023, n. 137 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 ("Decreto Giustizia"), che ha modificato l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Con i termini “pubblici incanti” e “licitazioni private” si intendono tutte le procedure di gara, anche informali e atipiche, mediante le quali la Pubblica Amministrazione (PA) procede all’individuazione del contraente.

Con “turbare la gara” si intende proprio il disturbo del normale svolgimento della competizione, impedendone, anche solo temporaneamente, l’esecuzione, o influenzandone il risultato che, in assenza dell’elemento di disturbo, avrebbe potuto essere diverso.

Le modalità della condotta sono evidenti e già presenti in altre fattispecie penali: violenza, minaccia, doni (ad es. offerte gratuite di beni mobili), promesse, collusioni (ovvero accordi clandestini tra le parti), altri mezzi fraudolenti (ovvero qualsiasi tipo di inganno, o menzogna).

I presidi di controllo per ridurre al minimo il rischio di commissione di tali delitti, senza compromettere eccessivamente l’operatività aziendale, possono individuarsi nelle seguenti cautele/controlli:

- a. verifiche preliminari di onorabilità su tutti i consulenti esterni;
- b. controllo dell’operato dell’eventuale consulente, report dettagliati dell’attività svolta, eventuali controlli a campione;
- c. divieto assoluto di incontri (come cene e pranzi) e contatti con funzionari pubblici in conflitto di interessi;
- d. dichiarazione da parte dei dipendenti/apicali che attestino l’esistenza/assenza di rapporti pregressi con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati;
- e. tracciabilità di tutte le modifiche all’offerta di gare (ad es. tramite email che spieghino le ragioni delle modifiche), nonché apposita autorizzazione da parte del vertice aziendale;

Turbata libertà della scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)²²

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.».

La norma è sostanzialmente identica a quella precedente e lo si può evincere facilmente dall’utilizzo, in alcuni punti, dei medesimi termini.

In questo caso, però, la condotta mira a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando – o altro atto equipollente – allo scopo di condizionare “a monte” le modalità di scelta del contraente da parte della PA.

²² Reato inserito Legge n. 9 ottobre 2023, n. 137 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (“Decreto Giustizia”), che ha modificato l’art. 24 del D.Lgs. 231/2001.

Presidi di controllo come punto d) e c) del punto precedente oltre alla tracciabilità del dialogo con la PA.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 1 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati ivi descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

La Società ha provveduto a svolgere un'analisi finalizzata all'individuazione delle attività, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Vengono, pertanto, definite **"Attività a rischio reato"** tutte quelle attività che – direttamente o indirettamente – presuppongono l'instaurazione di rapporti con gli organismi sopra descritti, che comportano la gestione di strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e/o che, pur non comportando l'instaurazione di rapporti diretti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società e dei rapporti che la stessa intrattiene con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, i soggetti comunque appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni e i pubblici dipendenti, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. produzione ed invio alla Pubblica Amministrazione di documenti, anche telematici e/o informatici, contenenti informazioni o dichiarazioni relative alla Società e/o l'attestazione di condizioni per la partecipazione a gare, per ottenere licenze o autorizzazioni, finanziamenti e crediti d'imposta, ecc. e/o, in ogni caso, lo svolgimento di attività, a qualunque titolo e per qualsivoglia finalità, che comportino l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione;
2. produzione ed invio alla Pubblica Amministrazione di documenti, anche telematici e/o informatici, contenenti dati di natura fiscale o previdenziale;
3. interventi, in qualsiasi modo effettuato, sul sistema informatico e/o telematico o sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico e/o telematico;
4. gestione delle segnalazioni o degli altri obblighi derivanti dalle norme, anche regolamentari, sulla farmacovigilanza;

5. partecipazione a gare di appalto, ad aste pubbliche, a licitazioni private o a trattative private indette o organizzate dalla Pubblica Amministrazione e svolgimento, in tutto o in parte, di tutti gli adempimenti relativi e connessi;
6. negoziazione di contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione; gestione dei connessi adempimenti contrattuali;
7. utilizzo di "intermediari" portatori di influenze nei confronti di soggetti della P.A. in grado di condizionare positivamente le istanze dell'azienda con atti contrari all'interesse della P.A.;
8. gestione delle ricerche cliniche e attività di R&S con enti pubblici (ospedali, università, centri di sperimentazione, ISS, etc.) e con soggetti con poteri autoritativi e comunque in grado di orientare i risultati a favore dell'azienda;
9. utilizzo di "intermediari" portatori di influenze nei confronti di soggetti della P.A. in grado di condizionare positivamente le istanze dell'azienda con atti contrari all'interesse della P.A.;
10. gestione della fatturazione attiva e della fatturazione passiva nei confronti della Pubblica Amministrazione e gestione dei relativi solleciti di pagamento o delle relative contestazioni;
11. gestione di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso, gestione dei flussi finanziari da e verso la Pubblica Amministrazione;
12. gestione delle pratiche presso l'AIFA o presso qualsivoglia altra entità pubblica volte ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di prodotti o successive variazioni o estensioni degli stessi, la rimborsabilità dei prodotti e la relativa negoziazione dei prezzi, nonché qualsivoglia contatto con l'AIFA nei casi previsti dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (quali, a titolo meramente esemplificativo, le richieste di adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, ecc.);
13. gestione delle pratiche volte all'ottenimento o all'utilizzo di finanziamenti, contributi o sovvenzioni pubbliche, mutui agevolati o, in ogni caso, altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate concessi o erogati dalla Pubblica Amministrazione;
14. gestione di rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti in generale presso la Pubblica Amministrazione o disposti dalla Pubblica Amministrazione presso la Società;
15. gestione di rapporti in occasione di incontri presso medici e farmacisti nell'esercizio dell'attività d'informazione medico scientifica;
16. incontri personali, comunicazioni scritte e/o telematiche e/o informatiche o contatti telefonici con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
17. gestione di rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
18. in ogni caso, qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia italiana che straniera, con gli enti a natura pubblicistica o, comunque, svolgenti funzioni o attività pubbliche, con i pubblici dipendenti, con pubblici ufficiali o con persone incaricate di un pubblico servizio;
19. gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es: civili, giuslavoristici, amministrativi, penali ecc.) e tributari;

20. Gestione di ogni altra attività strumentale attraverso cui può realizzarsi il reato di corruzione nei confronti dei soggetti di cui sopra:

- gestione delle pratiche di assunzione del personale (ivi compresi gli agenti e gli informatori scientifici del farmaco) della Società, ivi compresi gli adempimenti presso INPS, INAIL, ecc;
- sistemi di incentivazione del personale aziendale e gestione delle provvigioni agli agenti;
- conferimento incarichi di consulenza di natura medico scientifica;
- contratti di consulenza professionale e collaborazioni in genere con soggetti diversi dai pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio o dai medici con cui la Società intrattiene rapporti di qualsivoglia natura e specie;
- gestione degli acquisti di prodotti e servizi;
- gestione delle spese di rappresentanza;
- gestione dei beni aziendali che possono rappresentare utilità di scambio;
- gestione delle liberalità in denaro o beni;
- finanziamento borse di studio e assegni di ricerca;
- gestione delle sponsorizzazioni organizzazione di eventi, convegni, congressi nei quali vengono invitati soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- gestione dell'omaggistica, dei campioni gratuiti e delle regalie in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Parte Speciale potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritte nell'Allegato (a) alle Parti Speciali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti, informatori scientifici del farmaco o terzi con cui la Società intrattiene

rapporti di natura contrattuale (quali, ad esempio, agenti, rappresentanti) e, in generale, tutti coloro che svolgono, nell'interesse o a vantaggio della medesima, le Attività a rischio reato (di seguito i **"Destinatari"**).

Al riguardo, si precisa che le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e specificazione delle previsioni del Codice di Comportamento, relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, i Destinatari sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi dei reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, la cui policy aziendale è fortemente orientata verso la maggiore trasparenza e correttezza possibile nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le Attività a rischio reato è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni Attività a rischio reato è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti, comunicazioni scritte o corrispondenza). In particolare, ciascun Destinatario coinvolto nell'esercizio di un'Attività a rischio reato deve agire in virtù di evidenze scritte – deleghe scritte, istruzioni operative, mansionari – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere;
- b) ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare le Attività a rischio reato risulta da un documento (quale, ad esempio, il mansionario) o da una direttiva scritta, adottati mediante autorizzazione di soggetto legittimamente e correttamente investito dei relativi poteri autorizzativi;
- c) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono concretamente in essere un'Attività a rischio reato e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie, risultando le funzioni aziendali preposte a tali attività formalmente e fattivamente separate;
- d) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo A.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice di Comportamento;
- 4) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari, in particolare, di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- b) effettuare elargizioni in denaro, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio e/o a soggetti ad essi assimilati;
- c) fare omaggi e regali a terzi che non siano dipendenti della Società al di fuori delle ricorrenti festività natalizie o pasquali, fatta in ogni caso salva la necessità che tali regali e omaggi siano di modico valore. Deve considerarsi come di “modico valore” un regalo od omaggio che non superi l'importo di Euro 50,00 (cinquanta/00). Qualora, in occasione delle ricorrenti festività natalizie e pasquali per esigenze e casi di carattere del tutto eccezionale, si presentasse la necessità di distribuire a favore di terzi, un regalo od un omaggio che abbia un valore superiore a quello sopra indicato, ciascun Destinatario si obbliga a richiedere il preventivo consenso dell'Amministratore Delegato, avendo cura di informare contestualmente l'OdV. L'eventuale autorizzazione dovrà essere rilasciata esclusivamente al singolo Destinatario richiedente, dovrà essere redatta per iscritto e dovrà contenere le relative motivazioni.

In ogni caso, è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o a soggetti ad essa assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per la Società.

Di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire all'OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;

- d) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- e) effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti;
- f) accordare e corrispondere in favore dei Collaboratori somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regalie od omaggi al di fuori delle ipotesi espressamente previste al precedente punto c);
- g) redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;
- h) destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, in futuro la Società riceva, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, a scopi e per finalità diversi da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;

i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi.

Fanno eccezione alla suddetta disciplina gli omaggi (di modico valore e correlati all'attività professionale) ed i volumi distribuiti alla classe medica nell'ambito delle attività di informazione scientifica, la cui gestione è regolamentata dalla normativa (D.Lgs 219/2006) nonché da specifiche procedure aziendali.

Al fine di attuare i comportamenti sopra indicati:

- (i) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri per le suddette Attività a rischio reato sono gestiti da specifici responsabili, come nel successivo paragrafo meglio individuati, i quali devono operare nei limiti delle competenze loro attribuite e in modo coordinato;
- (ii) i rapporti negoziali instaurati con i Collaboratori devono risultare per iscritto e contenere una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di esecuzione delle prestazioni di volta in volta concordate;
- (iii) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

E. I RESPONSABILI E L'INFORMATIVA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali della Società e, in generale, tutti coloro che, nell'interesse o a vantaggio della medesima, sono coinvolti nello svolgimento delle Attività a rischio reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (il/i **"Responsabile/i Interni/i"**). Si precisa che una compiuta indicazione dei responsabili viene fornita nell'ambito dell'allegato alle Parti Speciali di questo Modello, là dove per ogni fattispecie di reato viene identificata la Funzione all'interno della quale lo stesso si può consumare.

Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'Attività a rischio reato;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, nell'ambito delle Attività a rischio reato e secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali, le attività più rilevanti e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) appalti, commesse, finanziamenti e/o, in ogni caso, operazioni di qualsivoglia natura e comunque denominate concluse, a livello nazionale ed europeo, con la Pubblica Amministrazione a seguito di gare, aste pubbliche, licitazioni private o trattative private;

- (ii) il conferimento, anche in tempi diversi, purché nell'arco di un anno, di incarichi professionali e/o di consulenza a singoli professionisti o ad associazioni tra professionisti;
- (iii) ispezioni dei NAS (Nuclei Antisofisticazioni), AIFA, ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportino rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri rispettino le prescrizioni e le procedure aziendali.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV:

a) verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:

- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

b) verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate a garantire:

- l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
- la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali;
- l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del Modello;

d) indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter DEL D. LGS. N. 231/01

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637 e 2638 c.c. – così come riformulate dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, emanato in attuazione della Legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366 in materia di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali – trovano espresso accoglimento nell'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano *“commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

* * *

Le norme che sanzionano le false comunicazioni sociali hanno la finalità di tutelare la veridicità e completezza delle informazioni contenute nei documenti ivi previsti – tra gli altri, sia il bilancio annuale che quelli infraannuali – e di garantire il corretto esercizio dell'attività economica ed il rispetto degli interessi di quei soggetti (soci di minoranza, creditori, risparmiatori o investitori, nell'ipotesi di società quotate) che non hanno alcun titolo per intervenire o influenzare le decisioni poste in essere dall'Ente²³.

Gli artt. 2621 e 2622 c.c. presuppongono una condotta intenzionale volta ad ingannare i destinatari delle informazioni e delle comunicazioni societarie, oltre che un dolo specifico consistente nella precipua finalità *“di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”*²⁴.

La condotta deve essere, inoltre, idonea a trarre in inganno i destinatari²⁵.

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei Destinatari:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- acquisto di proprie azioni mediante la corresponsione ai soci di un prezzo superiore rispetto al reale valore delle azioni stesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;

²³ Secondo le Linee Guida *“è evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione che ai sensi dell'articolo 2423 c.c., redige il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Al riguardo va però tenuto presente che, spesso, il Consiglio non ha né il tempo, né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di quello (o quelli), tra i suoi componenti, con deleghe operative. Inoltre, va sottolineato che è possibile che tali reati siano posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ancora, è altresì possibile che reati di questo genere siano commessi da “sottoposti” dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (amministratori, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati”, non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati “propri” è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge”*.

²⁴ In altri termini, al fine della configurabilità dei reati in questione, è necessario che l'agente sia pervaso non solo dall'intenzione di fornire dati falsi od omettere informazioni veritiere, ma anche dalla volontà di conseguire un vantaggio patrimoniale (c.d. profitto) per sé medesimo o anche per altri e, pertanto, anche a favore della stessa società.

²⁵ In entrambe le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., la punibilità è comunque esclusa se la condotta delittuosa determina una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

* * *

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma e, al secondo comma, un delitto configurato come reato di danno, nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci²⁶.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla società di una specifica normativa, mediante l'occultamento, accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

²⁶ Va, tuttavia, precisato che solo la fattispecie prevista dal secondo comma della norma in esame può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01. Infatti, nel caso previsto dal primo comma, la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa.

* * *

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo art. 2627 c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate²⁷, restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

* * *

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E' esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)²⁸.

Il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato²⁹.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

²⁷ Si vedano i seguenti articoli: art. 2482 c.c. (Riduzione del capitale sociale), art. 2482-bis c.c. (Riduzione del capitale per perdite), art. 2482-ter c.c. (Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) e art. 2482-quater c.c. (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci).

²⁸ Le riserve che, per legge, non possono essere distribuite sono: [i] riserva legale (art. 2430 c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni, nei limiti dell'art. 2430 c.c. (art. 2431 c.c.); [iii] riserva ex art. 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-ter, 3° comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'art. 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

²⁹ Poiché, nella maggior parte dei casi, le ipotesi previste dalla norma in commento producono una diminuzione patrimoniale e, quindi, un danno per la società erogante, anziché un beneficio, tale fattispecie non sembra rilevante ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. n. 231/01.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

* * *

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono operazioni sulle azioni o quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Con riferimento alla fattispecie descritta al secondo comma dell'art. 2628 c.c., occorre richiamare l'art. 2359-bis c.c., che pone il divieto alla società controllata di acquistare azioni o quote della propria controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e nel rispetto di ben precise modalità e condizioni (a condizione che si tratti di azioni interamente liberate). Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni della controllante, l'art. 2359-quinquies c.c. prevede un espresso divieto in tal senso.

Il reato previsto dall'art. 2628 c.c. si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie che possono realizzare l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

* * *

Lo scopo perseguito dalla norma è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

E' un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

* * *

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale³⁰;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.”

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in

³⁰ Tale fattispecie si concretizza allorché, per esempio, il socio vende azioni per euro 1.000,00, versando solo euro 500,00, oppure quando versi l'importo delle azioni sottoscritte mediante rinuncia a crediti inesistenti o di importo inferiore.

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”

* * *

Il reato ha natura necessariamente plurisoggettiva, secondo lo schema classico della corruzione ma i soggetti privati interessati dalla norma sono solo coloro che operano nell'ambito societario.

Rispetto alla previsione precedente resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma, ai fini della configurazione del reato cambia la condotta tipica dello stesso:

- precedente fattispecie: a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, è punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società;
- nuova fattispecie: la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

Analogamente a quanto previsto per l'abrogato reato di infedeltà a seguito di dazione (da cui l'attuale norma deriva), il bene giuridico tutelato è rappresentato dal patrimonio sociale.

Da evidenziare, quindi, che il d.lgs. 231/2001 (e le relative sanzioni) trovano applicazione esclusivamente nei confronti della società del corruttore.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

* * *

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie che si articola in due ipotesi:

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
 2. sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).
- In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

* * *

Tra le condotte che possono integrare il reato in questione si possono annoverare:

- l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto di intervenire alla delibera;
- la falsificazione del numero degli intervenuti in assemblea;
- l'attribuzione a uno o più soci di un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- le minacce o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

(...)"

* * *

L'articolo tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale delle società.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità:

- la prima consiste alternativamente nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero nel fraudolento occultamento di fatti concernenti la situazione medesima;
- la seconda è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 2 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. redazione del bilancio, delle relazioni periodiche infraannuali e di qualsivoglia comunicazione prevista dalla legge nei confronti dei soci o del pubblico, anche se effettuata in via indiretta, ma tale da incidere su detti documenti;
2. gestione di documenti utili all'esercizio delle attività di controllo o di revisione e/o redazione ed invio di relazioni e comunicazioni ai soci o agli organi sociali;
3. restituzione dei conferimenti e/o ripartizione degli utili e delle riserve;
4. formazione, aumento, riduzione o qualsiasi operazione sul capitale sociale, nonché operazioni straordinarie della Società;
5. denunce, comunicazioni o deposito di documenti presso il Registro delle Imprese;
6. rapporti ed operazioni con i creditori, atti di disposizione dei beni sociali, anche se posseduti dalla Società per conto di terzi;
7. rapporti e comunicazioni, di qualsiasi genere, con le autorità di pubblica vigilanza;

8. fatturazione attiva e passiva; gestione delle contestazioni, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce fornita;
9. gestione dei rapporti con i clienti privati, società concorrenti e partner;
10. gestione di ogni altra attività attraverso cui può realizzarsi il reato di corruzione nei confronti dei soggetti di cui sopra:
 - gestione degli omaggi aziendali;
 - conferimento incarichi di consulenza e collaborazione e agenzia;
 - gestione acquisti di prodotti e servizi;
 - gestione dei beni aziendali che possono rappresentare utilità di scambio;
 - gestione delle spese di rappresentanza/rimborsi spese;
 - gestione pratiche assunzione del personale;
 - sponsorizzazioni;
 - gestione di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso, gestione dei flussi finanziari da o verso terzi.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Parte Speciale potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritte nell'Allegato (a) alle Parti Speciali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica della Società e, in generale, tutti coloro che svolgono, nell'interesse o a vantaggio della medesima, le Attività a rischio reato (di seguito i "Destinatari") i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali ed i dipendenti (di seguito congiuntamente anche i "**Destinatari**").

Si precisa che una compiuta indicazione dei responsabili viene fornita nell'ambito dell'allegato (a) alle parti speciali di questo modello, là dove per ogni fattispecie di reato viene identificata la Funzione all'interno della quale lo stesso si può consumare.

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario della Società, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le vigenti disposizioni; (c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (d) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- iv. garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società, consentendo lo svolgimento delle attività del Collegio Sindacale. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire al Collegio Sindacale di svolgere le attività di rispettiva competenza, ivi incluso il controllo contabile;
- v. Inoltre ai fini di prevenire il reato di corruzione tra privati è fatto espresso divieto:
 - a. nel corso di una trattativa d'affari, rapporto commerciale e ogni altra forma di rapporto con clienti, partner e concorrenti, compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, in particolare:
 - offrire a dipendenti o collaboratori di clienti, partner e concorrenti denaro o qualsiasi forma di beneficio, proporre loro opportunità di impiego o commerciali che possano avvantaggiarli a titolo personale o per interposta persona;
 - fare regali o omaggi che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per la Società;
 - b. accordare e corrispondere in favore di dipendenti, agenti, consulenti e altri collaboratori somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

D.1 BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo deve essere realizzata in base a specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo Destinatario della presente Parte Speciale dichiara di avere piena ed integrale conoscenza.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna Funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti o Funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica o, comunque, in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio;
- la specifica sottoscrizione da parte del Responsabile della Funzione Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di una dichiarazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'OdV della Società in epoca antecedente all'approvazione del progetto di bilancio con cui si attesta (a) che il dichiarante ha operato nello svolgimento della propria funzione con diligenza e professionalità e che, per quanto a conoscenza dello stesso dichiarante, i dati elaborati, dedotti, e/o trasmessi dallo stesso alle altre funzioni aziendali e/o a terzi rappresentano in modo vero, completo, corretto, preciso e coerente la situazione economica, contabile e patrimoniale della Società; (b) l'insussistenza di alcun elemento da cui poter ipotizzare che le dichiarazioni rese, le informazioni ed i dati raccolti da parte dei soggetti indicati al precedente punto abbiano contenuti inesatti, incompleti, scorretti, imprecisi o incoerenti.

D.2 ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione del reato di cui all'art. 2625 c.c. e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, devono essere rispettate le relative procedure aziendali.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere;
- la messa a disposizione del Collegio Sindacale e dell'OdV dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra Collegio Sindacale ed OdV ed, eventualmente, la Società di Revisione per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

D.3 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 c.c., tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative mediante il conferimento di idonee e formali procure ad almeno due soggetti per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e l'informativa in merito alle operazioni anzidette tra il Collegio Sindacale, l'OdV ed, eventualmente, la Società di Revisione;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

D.4 CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 2365 c.c. la Società prevede che per ogni attività strumentale alla realizzazione del reato (elencata nel punto 10 del paragrafo C):

- ogni attività sia condotta in maniera trasparente e il più possibile documentabile e che le decisioni prese siano basate su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- sia garantita la segregazione di ruoli tra le funzioni che autorizzano, eseguono, controllano le attività e che dispongano i relativi pagamenti;
- siano effettuate le verifiche di merito che precedono la fase di pagamento delle fatture;
- tutti i rapporti contrattuali instaurati con agenti consulenti, fornitori e partner siano formalizzati per iscritto e contengano una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di fornitura di beni o di esecuzione delle prestazioni;
- sia richiesta l'accettazione esplicita del Codice di Comportamento di Gruppo tra le condizioni di contratto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Collegio Sindacale o da qualsiasi dipendente o consulente – ivi compresa la Società di Revisione - della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Collegio Sindacale o da qualsiasi dipendente o consulente – ivi compresa la Società di Revisione - della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 3

**Reati commessi con violazione delle norme
antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e
della salute sul lavoro**

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-septies DEL D. LGS. N. 231/01

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies – successivamente modificato dal D.Lgs. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso³¹.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni³².

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

* * *

Il reato previsto dalla norma sopra riportata è di natura colposa; la fattispecie prevista dal secondo comma costituisce una forma aggravata della fattispecie generale prevista dal primo comma della norma e si configura qualora uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche ponga in essere una condotta in violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o ometta l'adozione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, purché sussista un nesso causale tra la condotta, anche omissiva, e l'evento dannoso verificatosi.

31 Secondo quanto rilevato dalle Linee Guida, l'interesse risulta incompatibile con i reati di natura colposa, dal momento che rispetto ad essi non è configurabile una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, la responsabilità dell'Ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente (ad esempio un risparmio di costi o di tempi). La nuova norma (e segnatamente la natura colposa dei reati presi in considerazione dalla stessa) si mostra, altresì, a prima vista, incompatibile con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, costituita dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Al riguardo le Linee Guida si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti “pericolose”». Da ciò le Linee Guida fanno derivare che «In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori». Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al Datore di Lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica» estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

32 Il presente comma è stato inserito dall'art. 12, L. 11.01.2018, n. 3 con decorrenza dal 15.02.2018.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni³³.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.

* * *

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme

³³ Il presente comma è stato inserito dall'art. 12, L. 11.01.2018, n. 3 con decorrenza dal 15.02.2018.

antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo ommesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 3 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008:

«Datore di lavoro»:	<i>Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;</i>
«Dirigente»:	<i>Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;</i>
«Preposto»:	<i>Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;</i>

«Lavoratore»:	<i>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni³⁴;</i>
«Medico competente»:	<i>Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. 81/2008³⁵, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;</i>
«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:	<i>Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;</i>
«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:	<i>Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;</i>

34 Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 in tema di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196".

35 Titoli o requisiti per svolgere le funzioni di Medico Competente:

1) specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica;

2) docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro;

3) autorizzazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, da richiedersi entro l'11 novembre 2008, con apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;

4) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale.

Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è necessario partecipare al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) elaborato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua istituita con Decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000.

«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008³⁶, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;</i>
«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. 81/2008³⁷, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i>
«Sorveglianza sanitaria»:	<i>Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;</i>
«Valutazione dei rischi»:	<i>Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;</i>
«Modello di organizzazione e di gestione»:	<i>Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.</i>

36 Requisiti professionali degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

1) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
 2) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

3) successiva frequenza a corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai suddetti corsi di formazione.

37 Requisiti professionali del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Oltre ai requisiti previsti in capo all'Addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Possono, altresì, svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni inerenti l'incarico, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

D. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E AI LAVORATORI

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai lavoratori:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

D.1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro sono:

- elaborare il documento di valutazione del rischio;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- adottare le misure:

- predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
 - atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
 - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro ed i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi previsti a carico del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "**SPP**") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, 6° comma, D. Lgs. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione³⁸ deve:

38 Il responsabile del SPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

- assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

D.2 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e – in generale – i responsabili delle varie aree di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza aziendali.

E. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali ed i dipendenti (di seguito congiuntamente anche i “Destinatari”).

Si precisa che una compiuta indicazione dei responsabili viene fornita nell'ambito dell' Allegato (a) alle parti speciali di questo Modello, là dove per ogni fattispecie di reato viene identificata la Funzione all'interno della quale lo stesso si può consumare.

Le norme di comportamento devono intendersi quale integrazione e specificazione delle previsioni del Codice di Comportamento in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- 2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 3) in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

- 1) garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
- 2) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 3) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società del medico competente;
- 4) garantire ed assicurare, con riferimento a ciascuna unità produttiva e alla sede amministrativa della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008³⁹ – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- 6) garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

F. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione – coordinato dal responsabile debitamente formato – il quale è stato individuato dalla Società sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge.

³⁹ Ovverossia, in ogni caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società medesima.

G. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Alla luce delle norme qui sopra commentate e degli obblighi cui sia la Società, in qualità di Datore di Lavoro è soggetta ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché in considerazione della specifica struttura organizzativa della Società, si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame al fine di individuare le attività più specificamente sensibili.

A seguito del predetto esame, le Attività più specificatamente sensibili nell'ambito della organizzazione aziendale ("**Attività a rischio reato**"), in relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, sono state ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

- 1) redazione e periodico aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- 2) la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, nonché tutte le verifiche attinenti il rispetto della normativa antinfortunistica da parte delle stesse;
- 3) utilizzo delle vetture aziendali per motivi connessi all'attività lavorativa;
- 4) utilizzo di strumenti e/o sostanze pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori all'interno del laboratorio;
- 5) formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione:
 - i. dell'assunzione;
 - ii. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - iii. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
 - iv. dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

H. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono pertanto volti al monitoraggio dei puntuali adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e, più segnatamente:

- monitoraggio della stesura del Documento di Valutazione del Rischio e del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze e dei relativi aggiornamenti;
- verifica dell'attività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti del SPP medesimo nonché del medico competente;

- controllo dell'effettiva attuazione della formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- verifica dell'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in caso di concessione di lavori in appalto o contratto d'opera;
- verifica dell'efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, mediante la cooperazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la richiesta a quest'ultimo delle necessarie informazioni.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 4

**Ricettazione, Riciclaggio e
Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-octies DEL D. LGS. N. 231/01

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)⁴⁰

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

* * *

La norma ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali, iniziata con la consumazione del reato principale, nonché di evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” deve intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto⁴¹.

È evidente che, data la sua struttura, il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi⁴².

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁴³.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

* * *

⁴⁰ L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013.

⁴¹ La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

⁴² Sicuramente, tra i settori maggiormente esposti al rischio di consumazione vi sono il settore acquisti e quello commerciale.

⁴³ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 15.12.2014, n. 186, con decorrenza dal 01.01.2015

Lo scopo della norma è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Nella struttura del reato, per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le “operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza” possono essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato⁴⁴.

Normalmente, il reato di riciclaggio viene compiuto non solo per sostituire denaro proveniente da attività illecite, ma, soprattutto, per attribuire una “paternità legale” a somme il cui possesso deriva da reati dolosi.

Schematicamente, il processo di riciclaggio si realizza come segue:

- collocamento, cioè l'immissione nel mercato dei capitali dei proventi del reato ed il contestuale deposito di questi presso banche o intermediari finanziari, compiendo una serie di operazioni di deposito, trasferimento, cambio, acquisto di strumenti finanziari o altri beni. Si tratta di una fase che mira a cambiare la forma del denaro, attraverso l'eliminazione del denaro contante proveniente da attività illecite mediante la sua sostituzione con il cosiddetto “denaro scritturale”, cioè il saldo attivo dei rapporti instaurati presso gli intermediari finanziari;
- ripulitura, cioè il cosiddetto “lavaggio” dei proventi illeciti, in modo da rimuovere ogni legame tra i fondi riciclati e l'attività criminale. Tale attività, volta ad occultare la vera proprietà del denaro e a far perdere le tracce eventualmente lasciate, si sostanzia in trasferimenti (normalmente più di uno) e riconversioni del “denaro scritturale” in denaro contante, per il tramite di più vie di flusso, in modo da diversificare il rischio;
- reimpiego, cioè la reimmissione del denaro ripulito nel circuito legale dei capitali.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

* * *

La previsione risponde ad una duplice finalità: impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito e fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non trovi un legittimo impiego.

Per la realizzazione della fattispecie occorre che, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure citate, siano impiegati capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

⁴⁴ Le attività aziendali esposte a rischio per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Con il termine “impiegare” si intende un investimento a fini di profitto⁴⁵.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1.c.p.)⁴⁶

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

* * *

La fattispecie punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, andando concretamente a ostacolare il riconoscimento della loro provenienza da reato.

Non è sanzionato l'utilizzo “personale”, nel senso che non è punita la mera utilizzazione o l'impiego a fine personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza delittuosa, ferma restando la responsabilità per il reato “a monte”.

Lo scopo quindi della norma non è quello di punire il mero possesso dei proventi illeciti, ma quello di combattere il vantaggio competitivo “illegale” di chi utilizza il denaro proveniente da reato e lo fa ostacolando l'identificazione della provenienza. Non dovrebbe quindi esservi reato quando l'utilizzo del provento illecito avviene attraverso operazioni trasparenti, nelle quali non c'è la volontà di ostacolare (è il caso ad esempio dei proventi utilizzati per pagare gli stipendi ai dipendenti della società).

⁴⁵ I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono tradizionalmente quello commerciale e quello amministrativo-finanziario.

⁴⁶ Reato introdotto nel codice penale e nel D. Lgs. n. 231/01 dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186.

Tra i reati "a monte" del reato di autoriciclaggio, almeno in astratto, andrebbero considerati anche i reati non colposi che non danno immediatamente origine a responsabilità "ex 231" in particolare quelli tributari. Si pensi alla falsa fatturazione e ai ricavi in nero da essa generati che, per definizione, si sottraggono a qualsiasi forma di tracciabilità, questi possono dare automaticamente origine all'autoriciclaggio se occultamente reimpiegati nell'interesse o a vantaggio della società.

E più in generale, si pensi agli illeciti fiscali che generano disponibilità rilevanti, occultate in qualche paradiso fiscale, al di fuori di qualsivoglia controllo legale, gestite dai soggetti di vertice che hanno posto in essere i reati tributari. Tale gestione può atteggiarsi in modi diversi: quando si concretizzi in una utilizzazione in chiave corruttiva per l'acquisizione di importanti appalti pubblici (o anche privati), ciò implicherebbe un impiego a fini economico-imprenditoriali per certo perturbatore della concorrenza, mentre l'utilizzazione di tali mezzi per l'acquisto di una importante partecipazione in una impresa concorrente allo scopo di acquisirne quote di mercato (operata attraverso opportuni schermi societari) integrerebbe un'ipotesi di impiego in attività economico-finanziarie, infine (e sempre per restare in esemplificazioni banali) se le disponibilità così illecitamente raccolte fossero destinate all'acquisto di titoli sul mercato borsistico a scopo di mero investimento, saremmo al cospetto di un impiego di carattere speculativo."

Va comunque rilevato che esiste una dottrina che ritiene che il reato di "autoriciclaggio" debba comunque essere collegato ad un precedente reato contemplato tra i soli reati presupposto di rilevanza "231", e non ad altri reati. Secondo questa dottrina i reati tributari / fiscali non possono essere "attratti", per il tramite appunto del reato di "autoriciclaggio", perché attualmente non considerati nell'ambito ex-D. Lgs. 231/2001.

Prudenzialmente, l'attenzione della Società deve comunque concentrarsi sulle attività aziendali che si prestano a generare capitali illeciti e quelle che ne favoriscono il reimpiego (tra cui le operazioni straordinarie, come gli aumenti di capitale) e in particolare a garantire la tracciabilità di tutti le operazioni aziendali e in particolare legate alla materia fiscale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.). ⁴⁷

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese,

⁴⁷ Reato introdotto con la Legge n. 9 ottobre 2023, n. 137 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 ("Decreto Giustizia"), che ha modificato l'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001

quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

La norma si apre con la c.d. clausola di sussidiarietà, ovvero il reato si applica solo ove il fatto posto in essere dal soggetto agente non integri una fattispecie di reato più grave.

L'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, di beni o di altra utilità, può essere realizzata in qualsiasi forma al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero per agevolare la commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita (tali reati, per l'appunto, sono previsti dagli artt. 648, 648 bis e ter).

Resta inteso che l'espressione "attribuzione" ha un significato ampio; pertanto, hanno rilevanza non solo le forme di accordo tradizionali, ma anche qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di dominio in capo ad un determinato soggetto, lasciando, però, immutato il potere di colui che effettua l'attribuzione sul denaro, i beni o le altre utilità.

In altri termini, il soggetto che riceve la titolarità di denaro, beni o altre utilità funge solo da "schermo" fittizio, privo di alcun potere reale su tali beni che rimane, invece, in capo a colui che avrebbe fittiziamente ceduto tale potere.

Inoltre, i termini "titolarità" e "disponibilità" impongono di includere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore, ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall'altro lato, poi, obbligano a considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione, consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene. Da ciò consegue, ad esempio, che anche l'affitto di un ramo di azienda o una "finta" amministrazione possono integrare ipotesi di attribuzione fittizia.

È importante sottolineare che per la configurazione del reato è necessaria anche l'intenzione dell'autore di raggiungere un determinato scopo, ovvero quella di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita.

Presidi di controllo.

- a. procedure specifiche di due diligence sui clienti; in particolare implementando i c.d. controlli KYC (Know Your Customer);
- b. verificare sempre onorabilità e casellario giudiziale di qualsiasi soggetto che vuole entrare nella compagine societaria (nuovo socio, cessionario di ramo d'azienda, ecc.);
- c. verificare la provenienza dei finanziamenti, in caso di somme provenienti da privati (nuovi conferimenti, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, ecc.);

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 4 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito, "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti

Attività a rischio reato:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita, di transazioni finanziarie, di investimenti e/o di sponsorizzazioni con Soggetti Terzi;
2. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di compravendita, di transazioni finanziarie e/o di investimenti con società controllate o con società che controllano la Società;
3. gestione dei beni della Società;
4. aumenti di capitale;
5. gestione dei flussi finanziari e dei pagamenti e/o, comunque, svolgimento di operazioni, di qualsivoglia tipo e con qualsivoglia modalità, su denaro, beni o altri strumenti della Società;
6. gestione della fatturazione;
7. gestione dei rapporti e/o esecuzione di depositi, trasferimenti, cambi, acquisti di strumenti finanziari o altri beni con banche ed intermediari finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Parte Speciale potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritte nell'Allegato (a) alle Parti Speciali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica della Società e, in generale, tutti coloro che svolgono, nell'interesse o a vantaggio della medesima, le Attività a rischio reato (di seguito i **"Destinatari"**).

Si precisa che una compiuta indicazione dei responsabili viene fornita nell'ambito dell' Allegato (a) alle Parti Speciali di questo Modello, là dove per ogni fattispecie di reato viene identificata la Funzione all'interno della quale lo stesso si può consumare.

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. evitare di attuare, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo A;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- iii. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro le operazioni antiriciclaggio;
- iv. rispettare il Codice di Comportamento, nonché le norme di comportamento e le procedure previste dal Modello in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari;
- v. limitare le operazioni di cassa sia per numero che per importo;
- vi. verificare, per quanto di competenza, che le operazioni bancarie siano soggette a specifici, adeguati e periodici controlli delle raccordanze bancarie, dei saldi di cassa e banca, degli scoperti di conto corrente;
- vii. aprire e/o chiudere i conti correnti bancari esclusivamente in presenza di autorizzazioni della Funzione competente;
- viii. effettuare tutte le operazioni bancarie con doppia firma, da parte di funzionari autorizzati;
- ix. effettuare ogni operazione finanziaria in entrata ed in uscita (come, ad esempio, l'emissione ed il rimborso di finanziamenti, il pagamento di dividendi ecc.) solo nei confronti di soggetti preventivamente e specificamente identificati;
- x. eseguire gli acquisti di beni o servizi nel rispetto della procedura in essere in Società; alle operazioni di acquisto deve sempre far seguito il ricevimento di apposito documento fiscale e di identità tra il soggetto che ha fornito il bene o il servizio ed il soggetto che riceve il pagamento.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta sopra indicati, i Destinatari sono chiamati a verificare, nei limiti della prassi commerciale e limitatamente alle transazioni commerciali aventi un valore superiore ad Euro 200.000,00 l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici, laddove rilevanti e pertinenti:

- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Collegio Sindacale o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- effettuazione a campione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso Soggetti Terzi e ai pagamenti a società controllate o a Soci della Società.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In ogni caso l'OdV, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2007, è tenuto a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare alle autorità di vigilanza di settore le violazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbia altrimenti notizia.

PARTE SPECIALE 5

Delitti contro l'industria ed il commercio

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-bis.1 DEL D. LGS. N. 231/01

La Legge 23/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, relativo ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Rilevano, in particolare, le seguenti fattispecie criminose:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1032 euro”.

* * *

La condotta deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Il dolo, secondo opinione praticamente unanime, si configura come specifico, consistente nel fine di impedire o turbare l'attività di impresa.

Va, infine, sottolineato che l'art. 513 c.p. disciplina una figura delittuosa residuale rispetto agli altri delitti previsti nel capo dedicati ai reati contro l'industria ed il commercio in virtù dell'espressa clausola di sussidiarietà, che rende tale disposizione applicabile solo laddove non ricorrano gli estremi di reati più gravi.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

* * *

Il reato viene posto in essere quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Per “minaccia” e “violenza” devono intendersi le tipiche forme di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.

Va rilevato che il delitto in esame è spesso contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, laddove si ravvisa l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

* * *

La condotta viene posta in essere vendendo o mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La norma summenzionata potrebbe venire in rilievo per il riferimento alla messa in vendita di prodotti con "segni distintivi" atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla provenienza del prodotto.

Tuttavia, secondo dottrina qualificata e costante, il termine "segni distintivi" non può essere riferito alle denominazioni di origine o ai nomi commerciali. Si ritiene, quindi, che l'espressione sia stata utilizzata dal Legislatore solo per evitare un'interpretazione troppo restrittiva della nozione di marchio tutelabile.

Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.)

“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.

* * *

La condotta incriminata dalla norma si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione. Spesso, infatti, la provenienza indica una particolare qualità del bene o, comunque, è in grado di ingenerare nel potenziale acquirente un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa.

Il reato si configura come proprio, commettibile da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è, comunque, necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività “produttive”, purché tale attività non sia stata posta in essere una tantum.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni con la multa fino a 20.000 euro”.

* * *

L’art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel “porre in vendita” ovvero nel “mettere altrimenti in circolazione” prodotti con attitudine ingannatoria.

La prima condotta consiste nell’offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico.

La condotta di “messa in circolazione” differisce infatti dalla condotta di “messa in vendita” per la sua più ampia estensione. Essa deve riferirsi a qualsivoglia attività finalizzata a fare uscire la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, includendo, quindi, condotte come l’immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare il delitto in esame.

Di rilevante importanza per l’integrazione degli estremi del delitto è l’attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l’acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

* * *

Il reato viene posto in essere da chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri,

atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 5 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

In considerazione dell'attività esercitata dalla Società, le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale ("**Attività a rischio reato**") sono state ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. la costituzione di rapporti di natura commerciale con Soggetti Terzi;
2. la sottoscrizione con Soggetti Terzi di contratti aventi ad oggetto i servizi e i beni offerti dalla Società;
3. la gestione e/o il controllo dei processi di certificazione (apposizione o controllo dei bollini ottici sui prodotti finalizzati a garantire la tracciabilità del farmaco);
4. la messa in vendita di beni privi delle qualità promesse o dichiarate o recanti certificazioni contraffatte;
5. il controllo della qualità e dei requisiti dei farmaci e/o dei principi attivi prodotti da terzisti (outsourcers);
6. la gestione delle attività relative al controllo della qualità dei prodotti;
7. la vendita di beni prodotti in violazione del *know how* o, comunque, della proprietà industriale di terzi;
8. la gestione dei rapporti con società concorrenti;
9. la gestione degli imballaggi esterni e/o del confezionamento dei prodotti (etichettatura);
10. la gestione delle informazioni incluse nel foglio illustrativo e/o sull'imballaggio esterno dei prodotti;
11. la gestione del contenuto dell'attività pubblicitaria dei prodotti immessi in commercio, quali, a titolo meramente esemplificativo, le informazioni riportate su depliant, l'attività informativa presso persone autorizzate a prescrivere i farmaci, l'attività informativa nel corso di convegni e congressi, ecc.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Parte Speciale potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritte nell'Allegato (a) alla presente Modello .

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente parte speciale (di seguito i “**Destinatari**”) sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsivoglia titolo, nell'interesse o a vantaggio della Società, una Attività a rischio reato.

Si precisa che una compiuta indicazione dei responsabili viene fornita nell'ambito dell'Allegato (a) alle Parti Speciali di questo Modello, là dove per ogni fattispecie di reato viene identificata la Funzione all'interno della quale lo stesso si può consumare.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 *bis*.1 del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice di Comportamento;
- 3) porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le procedure, le policy e le prassi aziendali in materia di controllo della qualità dei prodotti compravenduti;
- 4) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 5) impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa;
- 6) compiere atti di concorrenza sleale;
- 7) consegnare ai clienti un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali e/o dalle indicazioni riportate sul foglio illustrativo e/o sull'etichettatura tali da indurre in inganno il cliente sulle caratteristiche, qualità o quantità del prodotto.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli (anche a campione), verifiche ed ispezioni, anche a seguito di segnalazione, nelle Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con

gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole e processi aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Comportamento e dal presente Modello.

Ogni soggetto coinvolto in un'Attività a rischio reato, laddove ritenga vi siano profili di criticità nell'esecuzione della singola operazione, dovrà darne notizia all'Organismo di Vigilanza, al fine di ottenere il suo giudizio. Inoltre, all'OdV devono essere tempestivamente segnalate tutte le notizie o evidenze relative alla violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 6

Delitti Informatici e trattamento Illecito dei Dati

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24-*bis* DEL D. LGS. N. 231/01

Gli articoli del Codice Penale richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 hanno come fattore comune il danneggiamento informatico o telematico.

È necessario premettere cosa si intende per sistema informatico, per sistema telematico e per dato informatico ⁴⁸.

⁴⁸ Al fini di una più agevole lettura e comprensione della presente Parte Speciale, si riportano qui di seguito i termini informatici necessariamente utilizzati nell'esposizione:

COMUNICAZIONE ELETTRONICA	Ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile.
CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE	Dati e dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica.
DONGLE	Speciale chiave hardware di protezione da copie.
CHAT	Servizio telefonico o informatico che mette in contatto più utenti in tempo reale, e, generalmente, in forma essenzialmente anonima.
E-MAIL	Messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini, trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
FORUM	Intera struttura informatica contenente discussioni e messaggi scritti dagli utenti a una sua sottosezione oppure al software utilizzato per fornire questa struttura.
HARDWARE	Parte fisica di un personal computer, ovvero tutte quelle parti magnetiche, ottiche, meccaniche ed elettroniche che gli consentono di funzionare.
MAILING LIST	Sistema organizzato per la partecipazione di più persone in una discussione asincrona tramite e-mail.
MALWARE	Software creato con il solo scopo di causare danni più o meno gravi al computer su cui viene eseguito.
NEWSGROUP	Spazio virtuale creato su una rete di server interconnessi per discutere di un argomento (topic) ben determinato.
PASSWORD	Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.
PROFILO DI AUTORIZZAZIONE	Insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.
RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	I sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.
SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE	Insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
SKIMMER	Dispositivo capace di leggere e in certi casi immagazzinare i dati della banda magnetica dei badge.
SMART CARD	Dispositivo hardware delle dimensioni di una carta di credito che possiede potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati ad alta sicurezza.
SOFTWARE	Programma o insieme di programmi in grado di funzionare su un elaboratore.
SPYWARE	Software che raccoglie informazioni riguardanti l'attività online di un utente (siti visitati, acquisti eseguiti in rete, ecc.) senza il suo consenso, trasmettendole tramite Internet ad un'organizzazione che le utilizzerà per trarne profitto, solitamente attraverso l'invio di pubblicità mirata.

Il sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi per acquisire in modo automatico ed elaborare le informazioni. Gli apparecchi sono i c.d. elaboratori o *computer*: strumenti in grado di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare, sintetizzare i dati forniti. Il sistema informatico, pertanto, è un dispositivo *hardware* che contiene uno o più programmi – tra cui, necessariamente, un sistema operativo – con cui si possono gestire i dati.

Il sistema telematico è, invece, un sistema utilizzato per collegare elaboratori (*computer*) attraverso una rete.

Il danneggiamento informatico o telematico si realizza quando, considerando sia la componente *hardware* che quella *software*, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Da ultimo, il dato informatico è qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti espressi in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione (*file*).

Tale distinzione è fondamentale, in quanto il legislatore, all'interno del Codice Penale, ha distinto gli illeciti che hanno come oggetto il sistema informatico o telematico da quelli che colpiscono i dati informatici.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

* * *

La norma punisce la falsità di un documento informatico e le false dichiarazioni al certificatore di firma elettronica sull'identità o qualità personali proprie o di altri.

L'art. 491-bis c.p. (così come l'art. 640-*quinquies* c.p.) prevede una fattispecie di reato che si realizza attraverso l'utilizzo di un sistema informatico.

La norma effettua un rinvio alle ipotesi di falsità previste dal Capo III, del Titolo VII, del Libro II del Codice Penale.

A titolo meramente esemplificativo, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- la formazione di atti falsi o l'alterazione di atti veri;
- la contraffazione o l'alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative;
- la simulazione di copie di atti pubblici o privati o il rilascio di copie di atti in forma legale quando l'originale di tali atti è inesistente;
- la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;

- la formazione di una scrittura privata falsa o l'alterazione di una scrittura privata vera;
- la compilazione di un foglio firmato in bianco con contenuti diversi rispetto a quelli per cui era obbligato o autorizzato.

Si osserva che a seguito della ridefinizione dell'art. 491 *bis* c.p., la tutela del documento informatico è ora ristretta a quello avente finalità probatoria.

Per una definizione completa di ciò che è documento informatico rilevante per il sistema penale, si rinvia al D.Lgs. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) che agli artt. 20 e ss. dettaglia gli effetti giuridici e la rilevanza probatoria del documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche che ne garantisce autore e genuinità di contenuto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

* * *

La norma incrimina l'accesso abusivo ad una rete informatica. Le principali situazioni previste dalla norma sono sostanzialmente di due tipologie:

- la prima tipologia di accesso abusivo è rivolta verso un sistema che è interconnesso ad una rete (ad esempio, *internet*) per cui non si possiede alcun tipo di autorizzazione;
- la seconda tipologia di accesso abusivo è quello effettuato ai danni di un sistema del quale si dispone delle credenziali, ma per una funzione differente da quella in cui avviene l'accesso (ad esempio, prelevare dati da una cartella per cui non si ha autorizzazione all'interno di un determinato server). Tale ipotesi di illecito si configura normalmente all'interno di una struttura di rete aziendale⁴⁹.

⁴⁹ Si tratta normalmente di dipendenti che tentano di accedere ad un'area dell'azienda – intesa come zona virtuale sul server – senza esservi autorizzati, ad esempio acquisendo l'identità di altri dipendenti carpendone le credenziali (nome utente e password).

La condotta si concretizza in qualsiasi tipo di interferenza, resa possibile dallo sviluppo tecnico, nel programma o nella memoria di apparati informatici o telematici “non aperti”, ma garantiti da una chiave di ingresso o altro mezzo di protezione, contro la volontà del titolare dello *ius excludendi*.

Con la norma in esame il Legislatore ha, infatti, inteso tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, finalizzate a salvaguardare la riservatezza dei dati inseriti nel sistema.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema.

Il reato si realizza anche quando ad una introduzione nel sistema inizialmente consentita fa seguito una permanenza non autorizzata, che si realizza quando il reo vi si mantiene “contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater”.

* * *

L'art. 615-quater c.p. delinea un reato di pericolo indiretto, in quanto, entrando in possesso abusivamente di codici d'accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o si possono diffondere tali codici ad altre persone che, a loro volta, potrebbero accedere abusivamente al sistema.

In ordine alla condotta, la norma contempla due ipotesi alternative:

- la prima riguarda ogni tipo di comportamento che esprima una ingerenza non consentita per superare quelle misure di sicurezza che, per il solo fatto di essere predisposte, rivelano la volontà ostativa del titolare del diritto di esclusione;
- la seconda prende in considerazione l'attività dell'eventuale complice, estendendone la responsabilità anche oltre i consueti limiti del concorso di persone e, quindi, al di là della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso e per il solo fatto di aver fornito notizie capaci di consentire all'autore la realizzazione della condotta vietata.

L'oggetto del reato è identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico, indipendentemente dalla natura del mezzo.⁵⁰

Le condotte punite possono essere molteplici. Nel seguito, si riportano alcuni esempi non esaustivi:

- l'utilizzo non autorizzato di codici d'accesso;

⁵⁰ Può trattarsi di una password, di un codice d'accesso o, semplicemente, di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione.

- la diffusione, che si manifesta nel rendere disponibili tali codici d'accesso ad un numero indeterminato di soggetti;
- la comunicazione, che consiste nel rendere disponibili i codici d'accesso ad un numero limitato di soggetti;
- la consegna, che riguarda beni materiali, come un *token* di accesso ad un servizio di *home banking*;
- la comunicazione o la diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema;
- procurarsi abusivamente il numero seriale di un cellulare e modificarne il codice (clonazione) per realizzare una connessione illecita alla rete di telefonia mobile, che è sistema telematico protetto.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329”.

* * *

L'art. 615-*quinquies* c.p. amplia le condotte considerate illecite, dapprima circoscritte in maniera esclusiva al software, anche alle altre “*apparecchiature e dispositivi*”, utilizzati al fine di recare danno ad un sistema informatico o telematico.

Integra il delitto di cui all'art. 615-*quinquies* c.p. non solo il procurarsi *virus* e *malware* in genere, ma anche la creazione, importazione, etc., di *dongle*, *smart card*, *skimmer* e simili, laddove si prestino ad un utilizzo illecito finalizzato al danneggiamento o alterazione di un sistema informatico, ovvero di dati e programmi in esso racchiusi.

La norma, inoltre, amplia le condotte sanzionabili: mentre con la precedente formulazione per la configurazione del reato era richiesta quantomeno la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con la nuova dizione appare sanzionabile anche la mera detenzione degli stessi.

All'estensione della norma sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo, nei termini del dolo specifico: il fatto è punibile soltanto ove sia commesso “*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento*”.

Come l'art. 615-*quater* c.p., anche l'art. 615-*quinquies* c.p. si può considerare, da un punto di vista tecnico, accessorio rispetto agli artt. 615-*ter*, 635-*bis*, 635-*ter* e 635-*quater* c.p. La detenzione o diffusione di codici di accesso – tecnicamente definiti *account* e costituiti dal nome utente e *password*, (art. 615-*quater* c.p. - o la detenzione o diffusione di programmi (*virus* o *spyware*) o di dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), di per sé non comportano alcun danneggiamento – sempre da un

punto di vista tecnico – se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

* * *

Va premesso che per “comunicazione informatica” si intende qualsiasi scambio di dati che avviene tra due o più sistemi informatici: scambio di e-mail, mailing list, forum, newsgroup, chat.

Inoltre, per poter parlare di intercettazione abusiva è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali la comunicazione è diretta, al fine di distinguere le comunicazioni aventi carattere riservato da quelle aventi carattere pubblico, rispetto alle quali non è ipotizzabile alcuna riservatezza (siti web).

L'azione esecutiva del delitto descritto al primo comma consiste nell'intercettare, ovvero impedire totalmente o parzialmente con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, o nel dialogo tra sistemi, le comunicazioni con mezzi informatici o telematici.

Nel delitto descritto al secondo comma la condotta si realizza nel rivelare al pubblico (il che esclude, quindi, le comunicazioni personali e riservate) quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione considerati.

I delitti descritti al primo e al secondo comma della norma in esame sono punibili a querela della persona offesa, a meno che non ricorra taluna delle circostanze indicate al quarto comma dell'art. 617-*quater* c.p., nel qual caso si procede d'ufficio.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater”.

* * *

La condotta rilevante descritta dalla norma si sostanzia nel predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all’impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato di consuma col solo fatto del collocamento degli apparati destinati a realizzare taluna delle condotte incriminate.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni ⁵¹”.

* * *

La norma ha riformulato completamente il previgente art. 635 c.p., che è stato scisso in due distinte ipotesi ora previste, rispettivamente, dall’art. 635-bis c.p. e dall’art. 635-quater c.p.

Il nuovo art. 635 c.p. è costruito attorno all’ipotesi della condotta di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui, ipotesi che si può comunemente riscontrare, ad esempio, nella diffusione di un *virus*.

La diffusione di un *virus* può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Il reato rientra tra quelli previsti dall’art. 635-quater c.p., che per espresso richiamo normativo può essere commesso proprio mediante le condotte previste dall’art. 635-bis c.p.

Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l’alterazione non avviene solo tramite *virus*. Si tratta di un reato che può essere commesso anche da un utente della rete attraverso i normali comandi del sistema. Tra questi casi, sono noti gli eventi provocati da dipendenti che distruggono informazioni prima di lasciare il proprio posto di lavoro a seguito di dimissioni o licenziamento.

L’ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

⁵¹ Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata⁵²”.

* * *

L'art. 635-ter c.p. sanziona le condotte già precedentemente disciplinate dall'art. 420, 2° comma, c.p. (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale attentato a consumazione anticipata, che aveva ad oggetto impianti di pubblica utilità ed le informazioni ivi contenute.

Nonostante le fattispecie descritte dalla Convenzione di Budapest richiedessero l'effettivo danneggiamento del sistema o dei dati, l'attuale norma italiana prevede invece un reato aggravato dall'evento.

L'art. 635-ter c.p. amplia il novero delle condotte punibili: mentre la precedente dizione dell'art. 420 c.p. sanzionava soltanto i danneggiamenti riguardanti i dati contenuti o pertinenti a “*sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*”, con la nuova formulazione è sufficiente che i dati siano “*utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico*”.

Sono, pertanto, ricomprese le condotte: a) riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; b) riguardanti dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (dunque sia pubblici che privati, purché destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

Il fatto incriminato sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati. La fattispecie, infatti, è ritagliata su un tipico reato di pericolo, nel quale vi è anticipazione della soglia di punibilità. L'effettiva distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione è invece contemplata come circostanza aggravante (art. 635-ter, 2° comma, c.p.).

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Un'ipotesi esemplificativa di questo reato può essere rinvenuta nel fatto di chi si introduce abusivamente in una centrale telefonica gestita da un sistema informatico. La gestione della telefonia su rete fissa è, infatti, un servizio di pubblico interesse.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

⁵² Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 con decorrenza dal 6 febbraio 2016.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata⁵³”.

* * *

Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha mantenuto la caratteristica di reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga compromesso gravemente il funzionamento.

La condotta è integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato:

- a) mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi; oppure
- b) mediante l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato, gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati e il danneggiamento del sistema è legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l’alterazione di dati, informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall’art. 635-*quater* c.p.

L’ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

*“Se il fatto di cui all’articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata⁵⁴”.

⁵³ Si tratta dunque di un’ipotesi autonoma di reato, originariamente ricompresa nell’ambito dell’art. 635 bis. Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

⁵⁴ Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

* * *

L'art. 635-*quiquies* c.p. riprende il "vecchio" reato di attentato ai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Sono state estese le condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non soltanto a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

L'ipotesi disciplinata dall'art. 635-*quiquies* c.p. configura un reato a consumazione anticipata, che non richiede la consumazione dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile, costituisce circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione.

Non è prevista come circostanza aggravante il fatto che il sistema venga gravemente ostacolato.

Mentre per l'art. 635-*ter* c.p., per la sussistenza del reato è sufficiente che i dati, i programmi informatici siano utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, il delitto di cui all'art. 635-*quiquies* c.p. sussiste soltanto laddove i sistemi, oltre ad essere utilizzati dagli enti pubblici, siano di pubblica utilità.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il danneggiamento sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 6 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti o meno da sistemi di sicurezza;
2. trasmissione di dati in via informatica a soggetti pubblici, ad esempio all'Agenzia delle Entrate o agli Enti previdenziali o assicurativi, o comunque la elaborazione e la trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria;
3. acquisto di software.

Sussiste inoltre il rischio collegato alla astratta commercializzazione di beni prodotti in violazione del know how o della proprietà industriale di terzi.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto

dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Parte Speciale potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritte nell'Allegato (a) al presente Modello .

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale (di seguito i “**Destinatari**”) sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsivoglia titolo, nell'interesse o a vantaggio della Società, attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni.

Si precisa che una compiuta indicazione dei responsabili viene fornita nell'ambito dell'Allegati (a) alle Parti Speciali di questo modello, là dove per ogni fattispecie di reato viene identificata la Funzione all'interno della quale lo stesso si può consumare.

Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico, i soggetti coinvolti nei processi di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nonché nelle attività di marketing e comunicazione.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice di Comportamento, le regole previste dal presente Modello e quelle previste dal Regolamento aziendale del sistema informatico, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice di Comportamento e le procedure aziendali, i medesimi hanno il divieto di:

- i. attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01;
- ii. accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di terzi;
- iii. procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- iv. procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;

- v. intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
- vi. predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- vii. consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- viii. aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici aziendali.

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- i. accedere alle sole risorse informatiche a cui sono autorizzati;
- ii. rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- iii. rispettare il regolamento aziendale del sistema informatico;
- iv. definire nel contratto con il fornitore, prima di affidare l'esecuzione di uno o più processi del sistema informatico (sviluppo software, esercizio applicazioni, manutenzioni, ecc.), i controlli e le contromisure necessarie per garantire la sicurezza del servizio.

Per quanto non descritto nella presente Parte Speciale e ad integrazione per facilitare la comprensione della stessa si rinvia alla normativa privacy in vigore , anche al fine di bilanciare i principi di controllo adottati con il diritto alla riservatezza degli utenti di tali dati, rispetto anche ai rapporti esterni che si sviluppano tramite l'ausilio di strumenti informatici.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Comportamento e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 7

Reati Ambientali

A. II REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-undecies DEL D. LGS. N. 231/01

Il D.lgs. 121/2010 ha:

- introdotto due nuovi reati ambientali contravvenzionali nel codice penale (art. 727 bis c.p. e art. 733 bis c.p.);
- sancito la responsabilità amministrativa da reato degli enti per i c.d. reati ambientali, ovvero sia per le due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale sia per una serie di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente;
- previsto sanzioni pecuniarie, e solo nei casi più gravi, interdittive a carico degli enti ai sensi del Decreto.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1 lett. a), b) 3, 5 e 6, d. lgs. 152/06)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

L'art. 256 contempla diverse ipotesi di reato, richiamate poi dal D.Lgs. 231/01:

- svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- miscelazione di rifiuti;
- realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);
- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).

L'elemento materiale del reato, che ha natura contravvenzionale, è individuato da dottrina e giurisprudenza, nella realizzazione delle condotte sopra menzionate in assenza del provvedimento amministrativo che può essere un'autorizzazione, un'iscrizione o una comunicazione.

A tal fine, è possibile affermare che l'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un'autorizzazione perfezionata.

Pertanto, commette il reato chi esercita le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra domanda e rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi omette o ritarda di effettuare il versamento dei contributi annuali di iscrizione.

Il reato è di tipo comune e può essere commesso anche da chi esercita un'attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa. Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità in capo al produttore/detentore che ha consegnato i rifiuti a terzi, per non aver controllato che gli stessi fossero autorizzati alle attività di raccolta, smaltimento e recupero.

La pena prevista a carico della persona fisica varia a seconda che la condotta illecita venga perpetrata in relazione a rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Con riferimento alla realizzazione e alla gestione di una discarica non autorizzata, il reato si configura anche attraverso il ripetuto accumulo, nello stesso luogo, di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato a sua volta dalla presenza dei rifiuti. L'illecito si configura anche in difetto di una specifica organizzazione di persone o di mezzi e senza che sia necessario uno specifico scopo di lucro. Sotto il profilo strettamente giuridico, il reato si qualifica come istantaneo.

La "miscelazione di rifiuti" integra un'autonoma figura di reato con cui si punisce chiunque compia operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi o di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Tali attività possono, infatti, essere lecitamente svolte solo a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione con la quale l'autorità amministrativa accerta che l'attività di miscelazione non rechi danni all'ambiente e alla salute umana e che il suo esercizio sia funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti.

Con riferimento alla realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi, la fattispecie di reato risulta applicabile ai soli casi di produzione di rifiuti individuati dalla normativa speciale di settore, ove si stabiliscono adempimenti peculiari - finalizzati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza - circa la quantità dei rifiuti e la durata del deposito temporaneo.

La giurisprudenza maggioritaria ha individuato quali soggetti responsabili il direttore generale o il direttore sanitario della clinica, attribuendo loro una posizione di garanzia a tutela della collettività.

Bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2, D. Lgs. 152/06)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, il reato in questione sembra avere natura mista, di fattispecie commissiva di danno (per avere il soggetto agente, cagionato l'inquinamento di un determinato sito) e di fattispecie omissiva (in quanto integrata dall'inottemperanza all'obbligo di bonifica del sito inquinato).

Il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse al puntuale adempimento della procedura di bonifica, laddove imposta, e, più in generale, dall'interesse alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento.

Per la sussistenza del reato è necessario aver cagionato il superamento delle CSC (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglie di Rischio), definite caso per caso, sulla base di specifiche analisi di rischio sul sito interessato.

Il soggetto agente è individuato in colui che ha l'obbligo di bonificare il sito inquinato e che, pertanto, con la propria condotta, attiva od omissiva, abbia causato o concorso a causare la contaminazione, sia con dolo che con colpa, del sito. Questa figura potrebbe, pertanto, non coincidere con quella del proprietario del sito inquinato.

La norma ha anche natura premiante perché esclude la punibilità del soggetto che, pur avendo inquinato il sito, adempie agli obblighi di bonifica come da progetto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, D. Lgs. 152/06)

“4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità

dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

La norma punisce la condotta di chi fornisce indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il reato è punibile a titolo di dolo ed è imputabile sia al produttore dei rifiuti o destinatario degli stessi, sia al trasportatore.

Peraltro, la condotta viene sanzionata con le stesse pene previste dall'art. 483 c.p. rubricato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

Si ritiene, pertanto, che il legislatore abbia voluto evitare il pericolo intrinseco, derivante dalla formalizzazione di documentazione pertinente ai rifiuti pericolosi, che non risulti rispondente agli elementi qualitativi dei rifiuti stessi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/06)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

La condotta sanzionata è quella del trasferimento dei rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, al di fuori dello Stato di appartenenza dell'impresa produttrice.

Per configurare la condotta è necessario il rinvio al Regolamento CEE 259/93 del 1 febbraio 1993 - relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. In particolare, con il citato regolamento, viene scoraggiata l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, incentivando l'autosufficienza dello stato produttore, e viene vietata, per i rifiuti destinati al recupero, l'esportazione di rifiuti inclusi in particolari liste (cc.dd. lista ambra e lista rossa), consentendo solo quella dei rifiuti inclusi nella c.d. lista verde. E' prevista una circostanza aggravante nel caso di traffico illecito di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 - quaterdecies c.p.) ⁵⁵

⁵⁵ Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3, D.Lgs. 01.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 06.04.2018.

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

La condotta sanzionata è integrata da una serie di operazioni aventi carattere continuativo e organizzato, volte alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all'esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti. La norma intende sanzionare i comportamenti non occasionali dei soggetti che, al fine di trarre un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro attività professionale/aziendale, anche se non esclusiva. Il reato si perfeziona solo con il compimento di più operazioni illecite e con la predisposizione di un'organizzazione sia pur rudimentale. Il reato in esame ed il reato di “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256), risultano diversi, non essendo configurabile alcun rapporto di specialità o alternatività, sicché è possibile l'imputazione di entrambi i reati a titolo di concorso. Di rilievo anche i mezzi di trasporto impiegati nel traffico illecito di rifiuti, che costituiscono lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta del reato. Riguardo alla configurabilità del reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva. Tuttavia, ai fini della configurazione della fattispecie, è richiesta una pluralità di operazioni, in continuità temporale, relative a una o più diverse fasi in cui si concretizza la gestione dei rifiuti.

Nonostante l'incipit della norma faccia riferimento a qualunque soggetto, il reato presuppone l'esercizio di un'attività imprenditoriale e potrà, pertanto, essere realizzato solo da chi si trova in una posizione apicale all'interno della struttura organizzativa medesima, fatte salve le ipotesi di concorso nel reato da parte dell'extraneus interno all'azienda, poiché sottoposto all'altrui direzione, o esterno ad essa. Quanto all'elemento soggettivo, il reato può essere punito solo a titolo di dolo specifico, poiché viene richiesto che in capo all'agente sia riscontrabile lo specifico fine di conseguire un profitto ingiusto. Il profitto non deve necessariamente consistere nell'arricchimento di natura patrimoniale, ma può essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura.

La nozione di ingente quantitativo deve riferirsi al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta. Secondo la giurisprudenza, anche una gestione di rifiuti astrattamente lecita potrebbe diventare abusiva e, quindi, illecita, quando si determina una situazione di fatto tale da impedire un qualunque controllo o l'attivazione di procedure cautelative sulle fasi di smistamento, riciclaggio e stoccaggio, tale da ingenerare rischi di contaminazione o di squilibrio territoriale e ambientale, nonché un pericolo per la pubblica incolumità.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, co. 6, 7, 8, D. Lgs. 152/06)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Tale norma è stata introdotta nel D.Lgs. n. 152/2006 dall'art. 36 del D.Lgs. 205/2010.

Il comma 6 sanziona una condotta, speculare a quella descritta nell'art. 258, comma 4, in tema di formulario, che consiste nella falsità ideologica (relativa pertanto alla falsità o non esattezza dei dati contenutistici) del certificato di analisi dei rifiuti, il cui contenuto viene inserito nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta risulta, peraltro, limitata ai soli casi di falsità ideologica dei dati attinenti alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Il reato può essere addebitato, in tal caso, al soggetto responsabile, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, della redazione del certificato in oggetto.

Il comma 7 punisce a titolo di reato, anche il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione, nonché lo stesso trasportatore che utilizza il certificato falsificato ai sensi del comma 6 e contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti pericolosi.

Una previsione del tutto innovativa nell'ambito del nostro ordinamento è rappresentata dal comma 8 dell'art. 260-bis che punisce il trasportatore, qualora accompagni il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Si tratta di un'ipotesi di reato costruita sul presupposto che una scheda autentica e originale venga intenzionalmente modificata dal trasportatore stesso per impedire una corretta e completa tracciabilità dei rifiuti (falsità materiale).

Le pene previste in quest'ultimo caso sono quelle indicate dagli artt. 477 e 482 del codice penale.

L'art. 477 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

L'art. 482 c.p. prevede, invece, una riduzione della pena di un terzo se il fatto è commesso da un privato o dal pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 7 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto della peculiarità dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. attività di stoccaggio e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non;
2. attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasposto e smaltimento dei rifiuti;
3. gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le modalità commissive per ciascuno dei reati sopra descritti, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di individuazione delle modalità commissive sono descritti nell'Allegato (a) alle Parti Speciali del presente Modello.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale (di seguito i "**Destinatari**") sono tutti i soggetti che entrano nel processo di gestione dei rifiuti pericolosi e non attraverso attività di raccolta stoccaggio e smaltimento degli stessi. Particolarmente delicati risulta essere il ruolo del Responsabile Servizi Generali della Mediolanum Farmaceutici S.p.A., con riferimento al processo di smaltimento rifiuti nelle attività di selezione fornitori servizi di analisi, trasposto e smaltimento, identificazione rifiuti, gestione delle pratiche di smaltimento, tenuta registri carico scarico o comunicazione SISTRI) Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo

dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice di Comportamento, le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice di Comportamento e le prescrizioni aziendali in materia ambientale, i medesimi hanno l'obbligo di:

- i. evitare condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/01;
- ii. redigere e archiviare la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni normative e le procedure aziendali in materia ambientale, consentendo in tal modo il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla società
- iii. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Comportamento e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la gestione dei rifiuti o delle sostanze pericolose effettuata in violazione delle norme di legge o aziendali.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 8

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

A. II REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25-duodecies DEL D. LGS. N. 231/01

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs 109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente "Norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione del reato indicato nell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis, D.Lgs 286/1998)

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(..)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è

commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”⁵⁶

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D.Lgs. 109/2012.

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:

- *i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- *i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;*
- *i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.*

* * *

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex art. 22 co. 12 d.lvo 286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Le condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma 3 c.p

Nel tipizzare la nuova aggravante, il legislatore ha ripreso letteralmente la formulazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p. cui la nuova norma fa espresso riferimento alla lettera c), ove si prevede che la definizione delle “condizioni lavorative di particolare sfruttamento” è quella contenuta al co. 3 dell'art. 603 bis c.p., secondo cui comporta un aggravamento di pena “*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*”

La tecnica di rinviare all'art. 603 bis, per definire la nozione di sfruttamento non fornisce all'interprete un'indicazione contenutistica, quanto i due parametri da tenere in considerazione nello svolgere tale valutazione: la caratteristica della prestazione e le condizioni di lavoro.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 8 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

⁵⁶ Articolo modificato dalla Legge 161 del 17.10.2017

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. selezione e assunzione personale;
2. impiego di personale interinale;
3. conclusione di contratti con imprese, società di servizi che utilizzano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale (di seguito i "**Destinatari**") sono tutti i soggetti che prendono parte al processo di assunzione e di impiego presso la società di personale.

E' fatto assoluto divieto assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri:

- privi di regolare permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Conseguentemente, i Destinatari hanno l'obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- i. considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- ii. verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- iii. nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, chiedere direttamente documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore operante presso la Società;

- iv. qualora la Società faccia ricorso a ditte appaltatrici o società di servizi per l'esecuzione di lavori presso la Società assicurarsi con apposite clausole contrattuali che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Comportamento e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'assunzione o l'impiego di personale extracomunitario effettuato in violazione delle procedure e principi aziendali.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 9

Violazione del diritto d'autore

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-novies DEL D. LGS. N. 231/01

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo tra i reati presupposto, i 'Delitti in materia di violazione del diritto di autore' (art. 25 novies D.lgs. 231/2001).

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Tra queste fattispecie, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assumono rilevanza i seguenti reati:

Art. 171 co.1 a-bis) e co.3 Legge n. 633/1941

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

3 La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.”

L'articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171-bis Legge n. 633/1941

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2 Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies

e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Ai sensi dell'art. 171 *bis* comma 1° è, penalmente sanzionabile non solo la duplicazione del software ai fini della vendita (e quindi per scopo di lucro da parte dei soggetti che creano copie contraffatte del software), ma anche la duplicazione effettuata al semplice fine di un "risparmio di spesa", dato che tale risparmio realizza un profitto così come individuato dalla norma.

Fatte le suddette necessarie premesse, appare evidente che, nell'ambito di un'azienda, la duplicazione (riproduzione) illecita di software e l'utilizzo del medesimo è una condotta penalmente sanzionabile.

In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto "*underlicensing*", che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto). Altri esempi molto diffusi di pirateria informatica sono: l'utilizzo di software "scaricato" da Internet, per il quale non si dispone di valida licenza, l'acquisto e l'utilizzo di personal computer con software preinstallato non originale; utilizzo di software ricevuto da terzi.

In altri termini, l'utilizzo del software senza licenza, o senza un'appropriata concessione di diritti di utilizzo, è un reato.

Si ricorda che, ai sensi del D. Lgs 231/2001, affinché sussista la responsabilità della Società è necessario che la stessa abbia ottenuto un vantaggio o un interesse dalla condotta penalmente sanzionabile. Come sopra indicato, tale vantaggio può essere rinvenuto anche nella mancata spesa per l'ottenimento di licenze per il software utilizzato in azienda.

Relativamente alla condotta di cui all'art. 171-bis, comma 2°, si è rilevato che l'illiceità della condotta non possa ascriversi all'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione e reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente.

Art. 171- ter Legge n. 633/1941

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

In considerazione della natura e dell'attività della Società, dell'art 171-ter si evidenziano come rilevanti il comma 1° lett. b) ed il comma 2° lett. a):

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a)(...)

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;”

“2 È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;”

Per l'art 171-ter comma 1°, lett. b) è penalmente sanzionabile l'attività di riproduzione abusiva di opere protette dal diritto d'autore che non sia connotata dal carattere di mera occasionalità, ma che costituisca una **componente, non irrilevante, anche se non esclusiva o essenziale, dell'attività commerciale** esercitata da colui che commette l'abuso.

Differentemente, i fatti di cui all'art 171-ter comma 2°, lett a) integrano **ipotesi autonome di reato** e non già circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 9 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-novies del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito “**Attività a rischio reato**”) sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. Gestione del sistema informatico aziendale;
2. Gestione delle licenze software;
3. Gestione di materiale di divulgazione medico-scientifica (opere scientifiche legate a studi clinici/sperimentazioni).

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale (di seguito i “**Destinatari**”) sono in modo particolare tutti i soggetti che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico.

Ai Destinatari è fatto assoluto divieto di:

- ◆ installare sui sistemi aziendali software non autorizzati dalla società così come fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi;
- ◆ acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- ◆ installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;
- ◆ accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- ◆ inserire materiale tutelato da diritto d'autore in materiali promozionali o all'interno del sito internet senza una specifica autorizzazione del titolare di tale diritto. E' necessario consultare un esperto legale in merito ad esoneri per il principio di “*fair use*” (“libera utilizzazione”).

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Comportamento e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la violazione dei diritti d'autore.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 10

Delitti di criminalità organizzata

Intralcio alla giustizia

Reati transnazionali

A. I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 24-ter e 25-decies DEL D. LGS. N. 231/01

In considerazione della natura e dell'attività della Società, oltre ai reati richiamati nelle precedenti parte speciali sono state ritenute rilevanti le fattispecie di seguito riportate.

A.1 Delitti di criminalità organizzata

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, ha aggiunto l'art. 24-ter al D.lgs. n. 231/2001, introducendo fra i reati presupposto di cui al Decreto fattispecie rilevanti, cumulativamente indicate con 'Delitti di criminalità organizzata'.

Tra questi, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, assume rilevanza il seguente reato:

Associazione per delinquere (416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni...”.

La fattispecie di cui sopra si riferisce alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una “strutturazione” (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di “stabilità” che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso. Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

A.2 Intralcio alla Giustizia

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-decies, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all'art. 377 bis c.p..

La norma in questione, a sua volta, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 della Costituzione, e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

E' richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- e che la persona indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non risponde.

B. I REATI TRANSNAZIONALI

B.1. Le fattispecie di Reato previste dall'Articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”) “si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

In particolare, l'articolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati c.d. di criminalità organizzata transnazionale (di seguito, per brevità, i “Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale”).

Nell'ambito della più ampia definizione di Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01, quelli indicati all'articolo 10 della Legge n. 146/2006.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06.

Per i reati di cui agli artt. 416 e 377-bis c.p., si rimanda alla descrizione di cui ai paragrafi precedenti. Di seguito, si riporta il testo e una breve descrizione della fattispecie contemplata dall'art. 378 c.p., fermo restando che ai fini della loro applicabilità sub Legge n. 146/2006 è necessario il carattere della "transnazionalità" di cui all'art. 3 della stessa legge, come sopra descritto.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a 4 anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

* * *

Il reato di favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera, che si commette ponendo in essere un'azione di per sé idonea ad aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto.

C. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 10 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 24-ter e 25-decies del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al

precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

D. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti:

D.1 Associazione per delinquere e Favoreggiamento personale

Attività a rischio reato:

1. Processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa;
2. Attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, ecc.*) alla Società, ovvero con altre Società del Gruppo.

D.2 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Attività a rischio reato:

1. Gestione del contenzioso;
2. Gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.

E. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

E.1 Associazione per delinquere e Favoreggiamento personale

Destinatari della presente Parte Speciale riferita al reato di cui all'art 416 c.p. (di seguito i "**Destinatari**") sono gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori aziendali.

Ai Destinatari è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui all'art 416 c.p.;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- i. che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società – ivi incluso per ciò che attiene i contatti relativi a rapporti con società del Gruppo - siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- ii. che sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi;

- iii. che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività “sensibili” indicate nel par. C.1.;
- iv. che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività “sensibili” pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche 'OdV') eventuali situazioni di irregolarità.

E.2 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Destinatari della presente Parte Speciale riferita al reato di cui all'art 377 bis c.p. sono i soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti della società o terzi) implicati in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione Societaria

Pertanto ai Destinatari è fatto assoluto divieto di:

- i. porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie sopra delineata;
- ii. coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- iii. indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- iv. elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- v. porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineate, possa in astratto diventarlo.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Comportamento e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la violazione delle procedure e protocolli aziendali.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 11

Falsità in segni e strumenti di riconoscimento

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-bis DEL D. LGS. N. 231/01

In considerazione della natura e dell'attività della Società, sono state ritenute rilevanti le fattispecie richiamate dalla L. 99/2009 di seguito riportate:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo riconoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

* * *

La condotta sanzionata si concretizza nelle varie forme di falsificazione di marchi altrui. In particolare, si ha contraffazione quando il marchio altrui sia riprodotto abusivamente oppure venga imitato.

Per “contraffazione” si intende la riproduzione integrale del marchio nella sua configurazione emblematica e denominativa; per “alterazione” si intende la modificazione del segno, ricomprendente anche la imitazione fraudolenta, quindi in definitiva la riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

* * *

La fattispecie sussiste ogni qualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo in ogni caso necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinità della merce. Difatti, la norma in esame tutela, in via principale

e diretta, la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che ai fini di tali fattispecie di reato, *per marchi d'impresa*, si intende tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (le parole, disegni, lettere, forme, tonalità cromatiche) e atti a distinguere i prodotti dall'azienda da quelli di altra impresa; *per segni distintivi*, si intende ciò che più genericamente identifica l'impresa, ovvero la ditta, l'insegna, il marchio. I *brevetti*, invece, riguardano le invenzioni nuove, che implicano dunque un'attività inventiva, e sono atte ad avere un'applicazione industriale; infine, per *disegni e modelli*, si intendono le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi (*ovvero nessun disegno o modello identico sia stato divulgato anteriormente*) e abbiano carattere individuale (*ovvero quando l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello già registrato, esposto, messo in commercio o in altro modo reso pubblico*).

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 11 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Tenuto conto dell'attività della Società, le attività considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale (nel seguito "**Attività a rischio reato**") sono ritenute le seguenti:

Attività a rischio reato:

1. Processi di confezionamento dei prodotti;
2. Processo decisionale circa l'aspetto esteriore dei prodotti e delle relative confezioni (packaging, logo, nome prodotto).

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale riferita ai reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (di seguito i "**Destinatari**") sono tutte le funzioni che entrano nel processo decisionale circa l'aspetto esteriore dei prodotti e il confezionamento, tra cui: Amministratore Delegato, , Direzione Farmaceutica Italia , Direzione Marketing, Direzione Tecnica.

Ai Destinatari è fatto assoluto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p.;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Comportamento e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la violazione delle procedure e protocolli aziendali.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

PARTE SPECIALE 12

Reati Tributari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*quinqüesdecies* DEL D. LGS. N. 231/01

Dopo l'inserimento dei reati tributari nel D. lgs. 231/2001 si può affermare che nessuna area funzionale del sistema azienda può ritenersi esclusa o considerarsi tangente alla responsabilità amministrativa degli enti. L'area specifica della fiscalità aziendale, generalmente area specialistica collocata nella Direzione Finanza & Amministrazione che spesso si avvale di specialisti esterni, è ora "soggetto" direttamente responsabile della realizzazione di un potenziale reato "231" e non più solamente "eventuale" concorrente alla commissione di reati concepiti e realizzati in altre aree funzionali.

Sostanzialmente, occorre integrare nell'analisi dei rischi specifici già individuati nei processi / attività relativi ai reati societari, riciclaggio e autoriciclaggio, le ulteriori attività che si collocano tra l'output del processo di chiusura del bilancio di verifica di contabilità generale e il successivo calcolo delle imposte correnti, anticipate e differite e la compilazione della dichiarazione dei redditi (imposte dirette) supportata dalla riconciliazione tra utile civilistico e fiscale. Ovviamente lo stesso criterio di analisi dei rischi specifici si applica anche alle dichiarazioni infrannuali e annuali ai fini delle imposte indirette.

L'area trattata nelle presente Parte Speciale è fortemente radicata nella materia societaria e amministrativa e in tutti i processi che "trasformano" i risultati delle attività operative in transazioni economiche e registrazioni contabili. Sostanzialmente origina dai cicli attivo e passivo o da attività straordinarie e si conclude con il calcolo delle imposte, la registrazione di debiti / crediti fiscali e la compilazione della dichiarazione dei redditi completa di variazioni in aumento o diminuzione.

La presente Parte Speciale quindi tratta dei reati tributari così come individuati dall'articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto Legislativo "231" (Legge 19 dicembre 2019, n.157) successivamente integrato (D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75) per il recepimento della normativa comunitaria (PIF) a protezione degli interessi finanziari della Unione europea se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il dispositivo normativo

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (**disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Legge 19 dicembre 2019, n.157

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Quanto sopra indica le fattispecie penali; per quanto riguarda le rispettive condotte rilevanti è opportuno precisare quanto segue sempre riferito al D.Lgs. 74/2000:

Legge 19 dicembre 2019, n.157

rif. a) - b):

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif. c):

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif d) - e):

“...chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

rif. f)

“... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i

documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

rif. g)

“...chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila”.

D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

rif. a)

“...chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni”.

rif. b)

“...chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.

rif. c)

“...chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti e/o crediti inesistenti, per rispettivi importi annui superiori a cinquantamila euro”.

La peculiarità della materia tributaria è che interessa la totalità di enti e aziende. Collocarlo in ambito “231” comporta un modo e un approccio diverso di considerarla perché alle aree specialistiche che se ne occupano all'interno e all'esterno dell'azienda dovranno essere applicati principi e criteri di organizzazione, gestione e controllo propri dal Modello “231” (tracciabilità del processo decisionale, precisa indicazione ed evidenza delle attività di esecuzione e controllo, documentabilità di criteri ed elaborazioni a supporto dei calcolati delle imposte dirette ed indirette).

Casistica

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere meramente esemplificativo ed informativo a favore dei Destinatari:

➤ fatturazione per prestazioni inesistenti;

- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/01 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 12 DEL MODELLO

Si riporta in Allegato (b) uno schema delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*quinqüiesdecies* del D. Lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

C. LE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Gran parte delle attività svolte da Istituto Gentili srl nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure / prassi interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto. Nella individuazione delle aree potenzialmente a rischio occorre considerare inizialmente il contesto in cui opera l'azienda e in particolare la sua struttura societaria. Altra considerazione da fare riguarda il momento di realizzazione del potenziale reato: "istantaneo" (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti) o al momento successivo di invio della dichiarazione (infrannuale e/o annuale).

Una volta definito il contesto e, soprattutto, dopo aver valutata l'esistenza o meno di un contesto caratterizzato da palese pianificazione fiscale aggressiva, si può procedere come segue nella valutazione dei rischi tributari:

- In primo luogo, il *rischio connesso a specifiche transazioni*: in questo caso ci si riferisce a quelle operazioni complesse e non ordinarie che possono creare mutamenti o far sorgere delle problematiche dal punto di vista fiscale, come ad esempio delle fusioni o scissioni di società, acquisto di aziende in perdita.
- In secondo luogo, il *rischio relativo alle operazioni day-to-day*: questa forma di rischio è strettamente connessa, ad esempio per una multinazionale, al transfer pricing⁶ dal momento che riguarda proprio la strategia aziendale per la determinazione dei prezzi nelle transazioni infragruppo.
- In terzo luogo il *rischio connesso alle dichiarazioni fiscali*, segnatamente alle fasi di organizzazione, preparazione, presentazione e verifica delle stesse.. Gestire il rischio fiscale in questo caso significa sopportare i costi di impostazione del processo che porterà alla dichiarazione finale al fine di evitare sanzioni per incompletezza o ritardi nella compilazione e presentazione della dichiarazione stessa.
- In quarto luogo il *rischio fiscale relativo alla contabilità*, che ingloba quelli che sono i rischi connessi al sistema dei controlli interni, *a priori* ed *a posteriori* applicati al processo di formazione dei bilanci. È necessario, nello specifico, redigere un'accurata documentazione per tutte le singole tipologie di tributi ad essi attinenti; vanno anche messe in evidenza le varie forme di controllo che sottostanno a queste attività ed è, infine, necessario indicare i soggetti competenti per le stesse.
- In quinto luogo il *rischio di carente competenza specialistica* in quanto è anche la natura frammentaria e la complessità delle norme fiscali e tributarie stesse a creare situazioni di sottovalutazione o ignoranza dei rischi fiscali.

Dalle valutazioni risultanti dall'analisi di cui al precedente paragrafo è emerso che per Istituto Gentili srl, avendo le caratteristiche di società appartenente a un Gruppo, le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati tributari sono potenzialmente le seguenti:

Attività a rischio reato:

- ✓ **Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e di esperti in materia tributaria e fiscale (es., tax advisors, commercialisti)**
- ✓ **Gestione dei Clienti**
- ✓ **Fonti di finanziamento, gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria operativa.**
- ✓ **Gestione delle operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni.**
- ✓ **Transazioni economico / finanziarie tra le società del Gruppo**
- ✓ **Controlli amministrativi (validità, correttezza e completezza delle registrazioni contabili, riconciliazioni, analisi e verifica delle eccezioni, etc.) e verifiche sulla loro efficacia effettuate da funzioni interne (es. Controllo di Gestione) e organismi di controllo societari (Sindaci e Revisori)**

- ✓ **Accessi, ispezioni, verifiche da parte di pubblici ufficiali.**
- ✓ **Predisposizione delle dichiarazioni infrannuali e annuali per le imposte indirette e dirette**

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Attività a rischio reato così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

Fermo quanto precede, al fine di conformarsi a quanto previsto nelle Linee Guida, la Società ha altresì provveduto ad individuare le aree all'interno delle quali le Attività a rischio reato previste dalla presente Parte Speciale potrebbero essere poste in essere, affinché possa essere condotta con maggiore precisione l'attività di controllo della correttezza comportamentale.

I risultati dell'attività di mappatura delle aree nelle quali le Attività a rischio reato potrebbero essere perpetuate sono descritte nell'Allegato (a) alle Parti Speciali.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica della Società e, in generale, tutti coloro che svolgono, nell'interesse o a vantaggio della medesima, le Attività a rischio reato (di seguito i "Destinatari") i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali ed i dipendenti (di seguito congiuntamente anche i "Destinatari").

Si precisa che una compiuta indicazione dei responsabili viene fornita nell'ambito dell'allegato (a) alle parti speciali di questo modello, là dove per ogni fattispecie di reato viene identificata la Funzione all'interno della quale lo stesso si può consumare.

Le norme di comportamento qui descritte devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice di Comportamento in materia.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di Istituto Gentili srl è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti:

✓ TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI/ATTI

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

✓ SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

✓ EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

✓ ALTRI CONTROLLI

Oltre al sistema organizzativo / procedurale generale di cui alla parte generale del Modello, la società è dotata di altri ambiti di controllo che concorrono al rafforzamento della efficacia complessiva del Modello; in particolare:

Sistema di controllo interno

I controlli amministrativi prevedono:

- Verifiche di validità, completezza e accuratezza degli inputs al sistema contabile
- Verifiche periodiche sulla congruità dei conti economici e patrimoniali
- Riconciliazioni periodiche

Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione vigente in Istituto Gentili srl prevede:

- elaborazione del Budget annuale e delle sue eventuali revisioni;
- analisi dei consuntivi al fine anche di rilevare e verificare scostamenti anomali;

Il sistema è capace di fornire e segnalare con tempestività l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Principi di comportamento

Insieme ai principi di controllo la presente Parte Speciale prevede l'adozione di principi di comportamento tra cui ***l'espresso divieto*** a carico dei Destinatari di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate ;
- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto ***espresso obbligo*** di rispettare i principi di comportamento di seguito indicati:

- ✓ garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e di Comportamento di Istituto Gentili srl con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- ✓ gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- ✓ tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- ✓ improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV potrà proporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Modalità di attuazione della prevenzione nelle attività a rischio

Il sistema di prevenzione prevede, per ciascuna delle attività sensibili e processi strumentali sopra individuati, l'applicazione di adeguati presidi, sotto elencati:

Clienti e Fornitori di beni e servizi

1. L'identificazione, la qualificazione e la validazione della controparte negoziale al fine della verifica della complessiva affidabilità anche tramite l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali, professionali o dell'attività svolta dalla controparte. Tale attività sono regolate da apposite procedure in relazione alla tipologia della controparte (pubblica o privata) e/o della fornitura/servizio nonché alla localizzazione geografica (estero e domestico) della controparte. La scelta fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
2. La verifica relativa ai flussi finanziari della società, inerenti incassi e pagamenti da e verso terzi, anche attraverso idonei supporti informatici, in considerazione delle aree geografiche delle controparti e degli istituti bancari di appoggio. **Tutti pagamenti avvengono attraverso bonifico bancario o altro strumento idoneo alla rintracciabilità ed identificazione univoca del beneficiario.** Le movimentazioni di tesoreria devono avvenire nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa di riferimento nonché dei limiti previsti dalle procure o deleghe di responsabilità.
3. L'astensione dalla conclusione del contratto in caso di provenienza delittuosa, accertata o anche solo dubbia, del flusso finanziario o della merce / servizio che s'intende acquistare dalla controparte e la comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza e alle altre autorità competenti;
4. La raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
5. Nella scelta del fornitore la preventiva valutazione della reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e di Comportamento e dal presente Modello della Società;
6. Nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedere apposite clausole che

richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno;

Quanto alle modalità attuative di tali reati, si elenca, di seguito, una possibile casistica che, senza alcuna pretesa di esaustività, riveste carattere esemplificativo:

- ✓ fatturazione per prestazioni inesistenti (*inesistenza **oggettiva***);
- ✓ fatturazione effettuata ma tra parti diverse rispetto all'effettivo flusso dei beni / servizi (*inesistenza **soggettiva** – meccanismo delle frodi “carosello”*);
- ✓ falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- ✓ fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- ✓ vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- ✓ fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti da parte di altro soggetto;
- ✓ simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;

Risorse finanziarie

1. La predisposizione, per tutti i soggetti dotati di poteri formali di movimentazione delle risorse finanziarie, specifici limiti per tipologia di operazione, frequenza, importo; inoltre è richiesta la firma congiunta di almeno due soggetti per operazioni sopra certe soglie di valore prestabilite;
2. La gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizza esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
3. Il divieto che i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le operazioni di piccola cassa;
4. Gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
5. Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
6. La definizione, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione

giustificativa delle spese sostenute.

Operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni

1. Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
 - l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'OdV.
2. Sono preventivamente svolti sulla controparte dell'operazione idonei accertamenti strumentali a verificare l'identità, la sede, la natura giuridica, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 3. Sono preventivamente svolti accertamenti per verificare la sussistenza in capo alla controparte dell'operazione di condanne definitive o di procedimenti penali dai quali potrebbero derivare condanne ai sensi e agli effetti del Decreto.

Transazioni economico/finanziarie tra le società del Gruppo;

Tutte le operazioni che determinano transazioni economico / finanziarie tra le società del Gruppo dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:

- tutti gli scambi di beni e servizi tra le società siano supportate da contratti dettagliati
- beni e servizi scambiati siano accuratamente descritti
- le “quantità” di beni e servizi scambiati siano calcolate sulla base di parametri oggettivi e riscontrabili
- la valorizzazione dei beni e servizi scambiati corrisponda a valori di mercato.

Controlli amministrative e verifiche degli organismi societari di controllo;

Assumono centralità per questa tipologia di reato sia le funzioni interne che esercitano il controllo amministrativo delle attività operative (svolte “in-house” o affidate in “outsourcing”) sia le attività di controllo indipendente affidate a Sindaci e/o Revisori; assume quindi rilevanza:

1. l'esistenza di un livello accettabile di controllo interno
2. l'esistenza di Organismi di controllo societario
3. L'esistenza di un dettagliato piano dei conti
4. l'esistenza di una procedura prassi di revisione / verifica dei conti operativi di contabilità generale “sensibili” dal punto di vista fiscale (es. spese di rappresentanza)
5. l'esistenza di procedure per la regolamentazione dell'area fiscalità (segregazione dei compiti, attività di supervisione, etc.)

6. la formalizzazione di chiare istruzioni operative per quanto riguarda i documenti e i prospetti di calcolo relativi alle imposte e ai libri e registri obbligatori
7. il monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
8. i controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
9. il monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
10. il reporting formalizzato e periodico sui rischi e sui contenziosi attualmente in corso sull'area Tax;
11. l'inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico e di Comportamento adottato da Istituto Gentili srl , al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

Accessi, ispezioni e verifiche:

1. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle loro funzioni presso gli uffici o altre dipendenze dell'azienda, ogni dipendente interpellato dovrà fornire le informazioni richieste nel rispetto del principio della verità e chiarezza.
2. I dipendenti o terzi, si dovranno relazionare con i Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio tenendo comportamenti che non possano in alcun modo essere nei fatti o anche solo interpretati quali eccedenti la normale cortesia. In alcun modo potranno essere anche solo promessi, dazioni in denaro o favori di alcun genere a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così come l'utilizzo di beni o servizi aziendali se non per l'espletamento dei loro doveri d'ufficio.
3. In caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di Pubblici Ufficiali, la Direzione del reparto interessato dall'ispezione o verifica, dovrà darne prontamente notizia al agli amministratori e all'Organismo di Vigilanza.
4. La Direzione del reparto interessato dovrà tenere nota per iscritto dei nominativi dei dipendenti chiamati ad accompagnare o collaborare nell'ispezione o verifica.
5. Eventuali spese di ospitalità a favore dei Pubblici Ufficiali nel corso dell'accesso, quali pranzi o cene, così come la eventuale presenza quale accompagnatori di personale della Società, dovranno essere opportunamente autorizzate della Società stessa. Delle spese sostenute e dei nominativi degli accompagnatori la Direzione del reparto dovrà tenerne nota per iscritto, e conservando copia dei giustificativi di spesa.
6. Al termine dell'ispezione o della verifica, la Direzione del reparto interessato dovrà trasmettere all'Organismo di Vigilanza le note scritte di cui ai punti 2 e 3 unitamente alle copie dei giustificativi di spesa di cui al punto che precede, oltre all'eventuale copia del verbale redatto dal Pubblico Ufficiale al termine della verifica.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- ✓ vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle

segnalazioni ricevute;

- ✓ verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi delegati, nonché le procedure aziendali vigenti;
- ✓ comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- ✓ curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adequatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice di Condotta e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

A tal fine, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante la violazione delle norme di legge o aziendali.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo nella materia che precede con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Infine l'OdV dovrà intensificare i contatti e lo scambio di informazioni sia con i responsabili interni delle funzioni amministrazione finanza e tasse sia con gli organismi di controllo societario (Collegio sindacale / Sindaco unico e Revisori contabili), che hanno responsabilità primarie nelle verifiche delle attività amministrative, contabili e fiscali.

ALLEGATI PARTI SPECIALI

- (a) Risk Map (Assessment e Gap Analysis)
- (b) Catalogo reati presupposto e sanzioni previste nel D.Lgs. n.231/01 a carico dell'ente
- (c) Flussogramma bilancio
- (d) Flussogramma fiscalità